

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones à Clemente X. & Innocentio XI. editas

Luxemburgi, 1739

CXII. Statuta pro Ecclesia, & Hospitali S. Antonii Lusitanorum de Urbe.

urn:nbn:de:hbz:466:1-74708

CXII.

Dat.20.Mark 683. An. 7

Exordium.

Delle Moz-

ticolare si stabili nella sudetta Dieta Generale. Che il Generale reassumesse l'uso antico della mozzetta, come si prescrive anco dalla Costituzione della Congregazione.

Del Capitolo generale, e Dieta particolare.

Che si riduca il governo di tutti i Superio-ri Generali, e locali a quattro anni, di maniera che se bene tutti i Graduati sono perpetui, come fopra, tuttavia ogni quattro anni abbiano dà eleggersi nuovi Superiori Generali, e variarsi i governi dà un Monastero all' altro. Generale in mezzo al governo abbia à convocare una Dieta particolare in quel Monastero, che giudicarà più di proposito, in cui interven-gano con i loro voti solo il medesimo Generale, il Procurator Generale, quelli sono stati Genera-li, o Procuratori Generali, li quattro Definitori del Capitolo antecedente, si due Vistatori pro tempore, ed il Superiore locale, dove si celebra la Dieta, li quali abbiano facoltà di provedere gradi, ed Offizj, che vacassero, e far tutto ciò, farà gindicato espediente per utile della Congregazione, fuor che di rimovere dall' Offizio, o dalla stanza i Superiori Generali, e Locali, e non in caso, o di rinuncia, o per loro istanza, o per canonica disposizione, alla quale Dieta inrervenga anco il Segretario, mà come Cancelliere, ut supra.

J. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, in præfata Dieta Generali ordinatum fuerit, ut Constitutiones, & Declarationes hujufmodi huic Sanctæ Sedi præsentarentur, ad hoc ut Apostolicæ confirmationis robore munirentur, Nobis propterea dictus Joannes Matthæus Abbas Generalis humiliter supplicari fecit, ut in præmissis opportune providere, & ut infra indulgere

de benignitate Apostolica dignaremur. S. 3. Nos igitur ipfius Joannis Matthæi Abbatis Generalis votis, hac in re, quantum cum Domino possumus favorabiliter annuere volentes, eumque a quibusvis excommunicationis, fuspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis fententiis, censuris, & pœnis a Jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existat ad esfeclum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutum fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium super statu Regularium deputatorum, qui rem mature per binas vices discusserunt consilio, supradictas Ordinationes, Declarationes, & Acta ultimæ Dietæ Generalis Monachorum Silvestrinorum habitæ de mense Novembris 1681., præfidente, & approbante supradicto Jacobo Cardinali Congregationis hujusmodi Protectore, in omnibus, & per omnia auctoritate Apostolica tenore præsentium confirmamus, approbamus, illifque inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, ac illa ab iis, ad quos pertinet inviolabiliter observari, & executioni mandari præcipimus, sub pænis Congregationis eorum-dem Cardinalium arbitrio infligendis, ac salva semper in præmissis auctoritate ejusdem Congregarionis Cardinalium.

S. 4. Decernentes ipsas præsentes literas, semper firmas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari: Sicque in præmissis per quolcumque Judices ordinarios, & Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores judicari, definiri debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

J. 5. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit

ramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & literis Apostolicis in contrarium præmisforum quomodolibet concess, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis illorum tenores, præsentibus pro plene, & sufficienter expressis, & insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

S. 6. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & figillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud, habeatur, quæ præ-fentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel

oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Petrum fub Annulo Pifcatoris die XV. Januarii MDCLXXXHI. Pontificatus nostri Anno Septimo.

Confirmantur Statuta pro Ecclesia, & Hospitali Sancti Antonii Lustanorum de Urbe.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

N supremo militantis Ecclesiæ solio, meritis licet imparibus, per ineffabilem Divinæ Sapientiæ, atque bonitatis abundantiam constituti ea, quæ pro felici Ecclesiarum, & aliorum piorum locorum, præsertim in Alma Urbe Nostra, veræ Religionis Arce, ex qua bonorum operum exempla in omnes Christianæ Reipublicæ partes assidue promanant, positorum, directione, ut ibidem omnia recte, arque ordine fiant, provide, sapienterque constituta, atque ordinata esse noscuntur, quo firma semper, illibataque persistant, Apostolici muniminis præsidio, cum id a Nobis petitur, libenter constabilimus.

S. i. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt Prædicta De dilecti filii Deputati, seu Administratores Ecclefiæ, & Hospitalis Sancti Antonii Nationis Lusitanorum de Urbe præfata, quod ipsi nonnulla Congregatione approfessione Ecclesia, & Capitula pro felici, prosperoque dictarum Ecclesia, & Hospitalis regimine, & gubernio secerum. bernio fecerunt, & prævia matura discussione in eorum Congregatione approbarunt, ac in unum volumen redigi curarunt tenoris, qui sequitur,

videlicet:

Proemio, ed uniforme Risoluzione di tutta la Nazione Portoghese per li Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio di Roma.

In nome della Santissima Trinità Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, tre Persone, e un solo Iddio, e de SS. Apostoli Pietro, e Paolo, e del glorioso S. Antonio, sotto il di cui Titolo è sondata la Venerabil Chiefa, ed Ospedale della Nazio-ne Portoghese in questa Corte di Roma nel Rione di Campo Marzo nell' Anno di Nostra Salute 1678. li 19. del mese di Aprile, e del Pontificato della Santità di Nostro Signore Innocenzo Papa XI. nell'anno secondo, assistendo nella Corte di Roma per Ambasciadore del Serenissimo D. Pietro Principe, e Signore Nostro, l' Illustrissimo Signor D. Luigi di Souza Arcivescovo di Braga, avendosi di suo consenso celebrata la Congregazione generale nella forma folita nel sopradetto Ospedale, presenti in essa i Signori Emanuel Figueiredo Barretto moderno Governatore, e Lazaro da Silva Barbosa antico, il Marchese Francesco Nunez Sanchez, Martino dictæ Congregationis Silvestrinorum, etiam ju- di Mesquita, Emanuele di Messa Cid, Giovanni

Preces Abba-

Confirmatio relatarum Constitutio-

Claufula

Luigi Macheino, Gonzalvo de Paiva, Francesco Perez Vergueiro ; Emanuele de Sauza Pereira, Antonio de Faria, Carlo de Figueiredo, Emanuele de Sauza de Lima, Francesco Correa Bravo, ed Emanuele Diaz de Mesquita, i quali rappresentando come Deputati il corpo di tutta la Nazione, e procurando il buon governo della detta Chiesa, ed Ospedale, avendo più volte confiderato, come per la varietà de'tempi s'era alterato l'antico governo, in maniera, che non fi offervavano i Statuti, che gl'Eminentissimi, e Reverendissimi Signori Cardinali D. Antonio di Chaves, D. Giorgio de Costa, Alfonso Gesualdo, ed il Signor D. Pietrio Mascarelas Ambasciatore che fu del Signor Rè D. Giovanni il Terzo di Portogallo di gloriosa memoria, fecero, e ciascuno di loro fece in diversi tempi, decretorono nemine discrepante, esser precisa, ed urgente necessità di far nuovi Statuti per la direzzione, e buon governo di detta Chiesa, ed Ospedale, e si ordinò, che con la maggior brevità possibile si facessero derti Statuti, conformandosi quanto più potelsero co'Statuti antichi, e discussi, fossero contermati da Sua Santità per poterfi con essi governare, ed amministrare la detta Chiesa, ed Ospedale, ed in conformità del soprascritto, dopoche più volte furono conferite le cose necessarie, e convenienti al buon governo di detta Chiefa, ed Ospedale fecero, e decretorono i Statuti seguenti, quali furono letti, ed approvati nella forma, che à basso si dichiara.

STATUTI

Della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portoghesi divisi in tre libri.

Nel primo, si tratta dell'origine, e fondazione della Chiefa, ed Ospedale, e dell'Elezione de' Deputati, Offiziali, e suoi Oblighi, e beni temporali.

Nel secondo del culto Divino, e dell' Elez-

zione de'Cappellani, e suoi pesi. Nel terzo dell'Ospitalità, ed Infermeria, degl'altri Offiziali dell'Ospedale, che dentro esso affiffono.

LIBRO PRIMO,

Diviso in cinque titoli.

Dell'origine, e translatione della Chiefa, ed Ospedale, e degl'Oblighi, che gli sono stati imposti, e si osfervano.

Del Protettore di detto Ospedale, e Chiefa, cioè gl'Ambasciatori di Portogallo pro tempore.

Dell'Elezzione, e Congregazione. Delli Governatori del detto Ofpedale. De'Configlieri, ed altri Offiziali della Congregazione.

TITOLO PRIMO.

Dell'origine, e translazioni di questa Chiesa, ed Ospedale, e delle obligazioni, quali fi offervano.

CAPITOLO PRIMO. Della prima Origine , & Oblighi.

La Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de Portoghesi ebbe origine, e principio da una Si gnora Portoghese chiamata D. Hiomar naturale di Lisbona, la quale fondò, ed edificò in certe fue Case vicino alla Parrocchia della Chiesa de' SS. Sergio, e Bacco nel Rione de Monti in questa Corte di Roma sub Invocatione del Santissimo Presepio nell'Anno del Signore 1363, con obligo, che si dica ciascun giorno nella detta Chieper la sua anima, e degl'altri Benefattori una lode di Nostro Signore Giesù Cristo, e del suo quattro Secolari, benchè conjugati, e tutti sa-

de Almeida Celfo, Baldassar Gomez Homem, Santissimo Natale, e che continuamente vi sia una lampade accesa avanti l'imagine di detto Altare, e perchè la detta opera e degna di memoria, è parso conveniente, che di esta in primo luogo, si facesse menzione à cui perpetuamente costi, e si soddisfacci a ciò, che, si deve, come in effetto si osserva, e commandino che si osservi, e si soddisfaccia più intieramente, eccettone però che la Messa de Requiem, si soddisfa nelle Feste doppie, con la corrente, conforme il Decreto di Alesandro Settimo, e Clemente Nono di fa. mem.

CAPITOLO SECONDO:

Della Chiesa, ed Ospedale, e suoi Oblighi, e traslazione di essi. ...

L'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal D. Antonio Martins de Chattes Portoghese Vescovo del Porto nell'Anno del Sig. 1440. di nuovo fondò la detta Chiesa, ed Ospedale nel Rione di Campo Marzo, dove al presente si ri-trova, sotto l'Invocazione di S. Antonio, e per non esservi memoria di questa fondazione, potersi penetrare di certo gl'oblighi, e pesi, che restorono al detto Ospedale, ordinorono, che si dica ciascun giorno in perpetuum una Messa per l' Anima del detto Sig. Cardinale, come fin' ora sempre sì è costumato. Item che ciascun Cappellano extranumerario sia obligato a dire una Messa ogni settimana per l'Anima del Sig. Cardinale, e Benefattori.

TITOLO SECONDO.

Del Signor Protettore.

CAPITOLO UNICO.

Perche altre volte, si fecero simili Statuti per questa Chiesa, ed Ospedale, la protezzione fu data al Rè di Portogallo, confermandosi in ciò la Nazione coll'uso, e possesso antichissimo, decretò, che del medesimo modo nel medesimo Signor Rè di Portogallo, e suoi Successori, la di cui Persona rappresenta qui il suo Ambasciatore, a chi, e Governatori, ed Officiali presenti in essa, e quei che in avvenire saranno, ricorreranno, e chiederanno ajuto, e favore nell'occorrenze, e nel giorno, che dourà farsi l'elezzione del Governatore, e d'Offiziali, per il governo della detta Chiesa, ed Ospedale da farsi ogn'anno, per parte della Congregazione gli domandaranno i Governatori, voglia intervenire, acciò colla sua presenza, ed antorità le tali elezzioni si facciano, come comple al servizio di Dio, e credito della Nazione, ed in caso che non vi sia Ambasciatore di Portogallo in Curia, si osserverà coll'Inviato, o Residente quel che sopra si è detto nel Cap. 8.

TITOLO TERZO.

Dell' Elezzione, e Congregazioni.

CAPITOLO PRIMO.

Del numero, e qualità delle Persone, che rappresentano tutta la Nazione, ed hanno da trattare del governo della Chiesa, ed Ospedale.

Attento, che questa Chiesa, ed Ospedale son stati instituiti, e fondati per Portoghesi, conviene, che per essi, e non per altri di disferente Nazione siano governati, ed acciochè nel gover-no, si proceda sempre con prudente considerazione, e maturità, si decretò, che di tutti quelli della Nazione Portughese, che rissedono in que-Messa bassa de Requiem, e che nel giorno di Na- sta Corte, si deputino, e si scieglino venti pertale si celebri una Messa cantata in onore a sone , nelle quali potranno entrare solamente

ranno de più prudenti, onorati, e di bontà di vita, no però dodici persone per il meno, che attene costumi, e sufficienza, e benestanti, che in essa vi sarà, e queste rappresenteranno tutta la restando in minor numero, ne perciò saranno Nazione, e del detto numero non potrà effere nominato, falvo, chi farà nato nelli Regni, o Dominii di Portogallo, eccetto quelli nati in Roma, essendo figli de' Portoghesi; ne Frate, o Religioso alcuno di qualsivoglia Ordine, o Religione che sia, salvo quei de' Cavalieri, e Religiosi, avanti con la mancanza di ciascuno di essi redegi'Ordini Militari del Nostro Sig. Gesù Chri-sto, S. Giovanni Gerosolimitano, S. Giacomo, S. Benedetto de Avis, perchè questi potranno essere eletti, ed entrar nel detto numero, ne alcun'altro potrà esser nominato, ne entrar nel detto numero Cappellano alcuno, che attualmente serva la detta Chiesa, ed Ospedale, o per il passato sia stato, ne possono, che dentro di esso sia alloggiata, ne altro che stia in servizio di alcuno, eccettone, Gentilhuomo di Cardinale, o di Ambasciatore del Rè nostro Signore, ne veruna persona, che in questa Corte dimorasse contro il servizio del medemo Signore; o che sia disnaturalizato da suo Regni.

CAPITOLO SECONDO.

Come si farà l' Elezzione delle venti persone per il governo, e come si procederà nella surrogazione di quelle, che mancheranno.

1. L'elezzione delle venti persone, che rappresentano tutto il corpo della Nazione, si fara votando per fave bianche, e negre nelle persone, nelle quali concorreranno maggior qualità nel Capitolo soprascritto dichiarate. E a quest'effetto, si ordina, che nella Congregazione particolare un mese avanti, si deputino due Congregati di essa, acciò s'informino de' Portoghesi, che fono presenti in questa Curia, ed in che concorrano le qualità dette di sopra, e dall'informazione di essi la Congregazione particolare scieglierà per voti secreti quei, che saranno più sufficienti, e quelli, ne' quali concorrerà la maggior parte de' voti saranno messi in lista, essendo nominati almeno per due ciascun luogo vacante, ed il Governatore moderno proporrà in Congregazione Generale, la quale ordinarà s'intimi nel giorno di S. Tomaso Apostolo, dicendo, che de' nominati nella lista, si devono elegger quei, che mancano per adempimento del numero de venti, ed allora si farà l'elezzione nella forma, che si fa quella de' Governatori, e d'Offiziali, e tale nomina ammissione, e surrogazione, si notarà nel Libro de' Decreti per mano del Notaro, conforme questi Statuti dispongono, di modo che possa far fede in giudizio, & fuori di esso, e subito il Governatore moderno farà avvisato ciascuno de novamente eletti, e gli darà una copia di questi Sta-tuti con obligo di restituirli in caso di partenza, o mancanza dalla Congregazione, acciochè ogn'uno lo tenga, e leggendola sappia ciò, che appartiene al suo obligo, ed a gl'altri Offiziali della Chiefa, ed Ospedale.

2. E perche può succedere, che nella Corte non ritrovi tanto numero de' Portoghesi, nè quali concorrano le qualità, e requisiti in questi Statuti, si ordina che col parere del Signor Protettore, e della Congregazione particolare, possa scemarsi detto numero de 20., con questo però, che almeno restino 12. di essi, ma se mancheranno tanti, che non arrivi il numero a dodici, basterà qualsivoglia numero, che si troverà per eleggere quei , che mancano al numero di venti a tutto il tempo, che gli parerà conveniente.

3. E succedendo, che la Corte partisse da Roma per alcuni giorni, ed alcune persone delle venti partissero insieme con essa, in quanto la detta Corte sara assente, non potranno esser le-

dano al governo della Chiesa, ed Ospedale, esclusi gl'assenti, ma si elegeranno le persone, che mancheranno per empirsi il numero de' dodici, e tornando i detti assenti, non saranno levati quei , che novamente fossero eletti , benche passi il numero de 20., e dopo per il tempo

CAPITOLO TERZO.

De Casi in che ciascuna delle 20. persone potranno non esser intimate per la Congregazione.

1. Se qualche persona del numero de' venti essendo tre volte intimato per le Congregazioni Generali, o particolari trascurerà di venire ad esse senza legitima causa, in nome della medesima Congregazione Generale il Governatore la manderà ad intimare per il Mandataro, acciò intervenga alle feguenti, e non mandando scusa legitima, provederà il suo luogo, e non sarà mai più avvisato per veruna Congregazione, di che si farà Decreto, di quello, che sarà di nuovo provvisto, e nientedimeno ordiniamo, che se gli mandi la sua Candela nella festa della Purificazione, e nella sua morte se gli dica la sua Messa, consorme lo Statuto Titolo 4. Cap. 1. S. 16.

2. Parimente saranno intimati quelli, che saranno turbolenti nelle Congregazioni, essendo prima ammoniti dal Signor Protettore, e in suo luogo dalla Congregazione particolare, e della detta ammonizione, si fara Decreto nel Libro de' Decreti, acciò di essi costi.

CAPITOLO QUARTO

Delle Congregazioni, e quante se ne faranno ogn'anno, e come s'intimerà ad essi.

1. Conviene per il Buon Governo di questa Chiefa, ed Ofpedale, che almeno fi faccino ciascun anno 16. Congregazioni, cioè quattro generali, e le dodici particolari; le generali fi faranno nel giorno di S. Tomasso Apostolo per eleggere o le persone, che mancheranno al numero delle venti, e giorno dell'Innocenti per l'elezzione del Governatore, ad altri Offiziali della Congregazione particolare, e passati li 15. di Maggio, doppo esser venuti li Memoriali per le Doti del Rev. Antonio de Rivar, acciò nella detta Congregazione, si eleggano Visitatori nel-la forma del titolo 4. de' Governatori Cap. 1. S. 28. e 29., a quali si daranno altri quindici giorni per visitar le Donzelle, che chiedono dette Doti, l'altra si farà nel principio di Giugno, acciò si diano in Congregazione le Doti alle Donzelle, che sono più degne nella forma del titolo 4. de Governatori Cap. 1. S. 3., e venendo caso, nel quale sia necessario intimarsi più Congregazioni Generali, e particolari, si farà intimare, quando gli parerà, e se sarà cosa grave, e di considerazione, il Governatore moderno lo parteciparà prima al Signor Protettore, e della risoluzione se ne rogarà il Notaro nella forma solita.

Le Congregazioni particolari fi faranno ogni mese nella Domenica, o in giorno di sesta, o quando parerà più a proposito, ed in esse si tratterà del governo, e bene della Chiesa, ed Ospe-dale, e si vederanno tutte le liste delle spese, che in quel mese saranno fatte, tanto nella Sacristia, quanto nell'Infermeria, e qualsivoglia altre dopo esaminate, aggiustate, e conferite co i libri, di dove provennero, dal Governatore moderno, e se alcuno de' Contatori le vorrà di nuovo conferir co'libri, le potrà fare, ed al piede di vati dal numero, ne altri in suo luogo surrogati, esse, si faranno i mandati passati in Congregazio-in quanto staranno in detta Corte, ma che resti-ne, quali i due Governatori sottoscriveranno,

UNDECIMUS: INNOCENTIUS

ANNO 1683.

de vori della detta Congregazione generale, e nessuna persona possa accrescere ne diminuire ne detti Satuti fenza ordine espresso di S. Santita, ed il contrario sarà nullo, e di niun valore.

gine a mano finistra il numero del mandato, e da basso del numero una nota di quello, a cui appartiene v.g. Sacrestano, Infermeria, Cerarolo ed a mano dritta tirarà la partita per abbaco di ciò, che importarà, ed a piedi alla margine del mandato, si metterà per nota a num. 000. re-gistrato a soglio 000., e sarà sottoscritto, si an-che i Governatori, i Decreti del Libro. Item di tutto quello, che si determinarà in ogni Congregazione, si farà nel libro di esse ricordo, quali Governatori, e Configlieri, che si trovaranno presenti le sottoscriveranno.

ed il Computista registrerà, mettendo in mar-

3. Il Governatore moderno farà intimare le dette Congregazioni, dando al Mandataro la lista delle persone che in esse hanno da intervenire, che faranno i due Governatori, il Camerlengo, i cinque Configlieri, ne'quali, si votò per Governatore nell' ultima elezzione, del numero de'quali faranno i due Contatori, fi anche interverrà il terzo Archivista, che sarà eletto per i tre Governatori, cioè per i due ultimi più antichi, e per quello novamente sarà eletto e quando assisterà alla Congregazione il Signor Protettore, toccarà l'elezzione dell'Archivista, e due Governatori più moderni al Signor Protettore, così anche assisterà nelle Congregazioni particolari il Computista per quello, che possa concernere il suo offizio, e due, o tre giorni avanti darà il Governatore la detta lista delle persone al Mandataro, acciò abbia tempo di ricercarle, e non trovandole personalmente, gli lascerà l'intimazione scritta in Casa. E si ordina al tal Mandataro, che facci ogni diligenza, che dette intimazioni fiano fatte perfonali, e del feguito testificherà per scritto, e l'Ofizio di Mandataro lo farà il Sottosagrestano, come se gli ordina nel fuo raggionamento, quale se per negligenza lascerà di chiamare qualcuna delle persone, e non farà la diligenza necessaria per intimarle, sarà punito ad arbitrio del Governatore, e se ciò sacesse per malizia senza speranza di reintegrazione.

CAPITOLO QUINTO.

Del Luogo nel quale si hanno da fare le Congregazioni si generali, come particolari.

Quando, fi abbino da fare le Congregazioni generali, o particolari per qualfivoglia causa, che sia, si faranno sempre dentro dell' Ospedale nelle Stanze, che a questo effetto saranno deputate, e mai fuori di esso, si potranno fare.

CAPITOLO SESTO.

Delle Congregazioni generali, e forma con cui si faranno, e della loro potestà.

Le Congregazioni acciò siano valide, oltre, che precedano le cose, che nel cap. 4. si dichiara, fi faranno coll'intervento della maggior parte delle 20, persone, che rappresentano tutta la Nazione, ed il Notaro quale sara decreto di quelche si risolverà ne'libri a quello a cui il negozio apparterrà, e di altro modo saranno nul-le, di niun vigore. Alla Congregazione generale solamente aspetta far tutti i contratti, compre, e vendite, che faranno utili all'Ospedale, ed accettrare tutte le lascite per ultima volontà; ma perchè è difficile radunare il numero bastante per la tal Congregazione, potrà essa dare, e cedere tutta la sua facoltà alla Congregazione particolare, acciochè in suo nome possa risol-vere, e terminare tutte, e qualsivoglia delle dette cose, e se a sorte vi occorresse qualche dubbio per l'intelligenza de'presenti Statuti, la Congregazione generale gli potrà risolvere, ed in erpretarli, come meglio gli parerà con tanto che nell'interpretazione venga la maggior parte

Quel che può succedere trattarsi nella Congregazione generale, (il medefimo s'intende nella Congregazione particolare, quando la Congregazione gli commette punti difficili, come di materie de Canoni, o di coscienza), fi ordina, che non si decidano nella medema Congregazione, nella quale faranno proposti, ma che in una si propongano, e si dia tempo a' Congreganti per considerare, e consultare i detti punti di modo che nella seguente Congregazione possano con prudenti risoluzioni deciderli,

CAPITOLO SETTIMO

Della Congregazione particolare, e come si farà, e della potestà, che ha.

1. La Congregazione particolare, che si ha da fare almeno nel sine di ciascun mese in Domenica, o giorno festivo, se non parerà più conveniente in giorno fra Settimana, il Governatore moderno la farà intimare la mattina all'ore, che pareranno più convenienti, e per essere valida basterà, che v'intervenghino ad essa uno de' Governatori con tre Configlieri, o due, ed il Camerlengo, e sarà nulla, se con minor numero di tre persone, ed un Governatore, si farà.

2. Intervenendo nella Congregazione tre persone, e due Governatori, e votando due per una parte, e due per un'altra, deciderà il Governatore per aver questo voto qualificato; ma in caso, che solamente con due persone intervenissero due Governatori, che ambedue hanno voto qualificato, votando uno con un Configliero, ed il Camerlengo per l'altro, la materia re-flera indecisa sino alla seguente Congregazione,

finche intervengano più persone.
3. Averà potestà, e per questi Statuti se gli concede, per avvertire i Governatori, e ciascuno di esti trovando, che contravenga a questi Statuti, ed in contumacia la detta Congregazione particolare potrà fare intimare la Congregazione generale, acciò si disponga, ed entraranno in suo luogo i Configlieri, che nell'elezione del Governatore restorono 1., e 3. in voti, se saranno tutti due, entrerà in luogo del Governatore più antico quelche restò 3. in voti, il tutto nella forma del titolo 4. Cap. 5. S. 10.

4. Mancando alcun Governatore nell'offervanza di questi Statuti, il colpevole non entrerà nella Congregazione, nella quale si averà da trattare di detta colpa, ancorche gli appartenga l'intimazione della detta Congregazione per essere il più moderno, ed esso non la intimarà, ma in suo luogo il più antico; ma prima d'intimare questa Congregazione darà parte al Congregante piu antico, ed al Camerlengo pro tempore, e col beneplacito d'ambedue potrà intimare la detta Congregazione, e senza il tal beneplaciro in niun

5. In caso, che alcun de'congregati manchi nell'offervanza di questi Statuti, non sarà intimato per quella Congregazione, nella quale, fi deve trattar deva esso esser ammonito nella seguente. E accadendo, che senza essere chiamato voglia entrare nella Congregazione, la detta gli lo proibirà, e sarà tenuto ad ubbidire, come anco in caso, si trovasse in Congregazione, e gli fosse ordinato l'uscire.

6. Potrà ricevere li Cappellani, che gli parerà, come anche licenziarli, o qualsisia persona dell' Ofpedale, che non farà quelche gli tocca, e alla detta Congregazione tocca eleggere il Medico per l'Ospedale, Barbiero, e qualsivoglia altro Officiale.

7. Potrà ricevere di nuovo qualche Cappel-

lano, o Offiziale della Casa, che qualcuno, o tutti due i Governatori averanno licenziato, quando gli costi esser stati licenziati senza raggione.

8. Potrà anche spendere per mano de' Governatori tutto il denaro, che farà necessario per il servizio ordinario della Chiesa, ed'Ospedale, ed in niun modo s'intrometterà ne contratti, ed ulrime volontà, se non quando gli sarà commesso dalla Congregazione Generale, come nel Cap. di sopra si dichiarò.

9. Gli tocca pure tassare tutte le spese, che si faranno nella Settimana Santa, nella Festa della Candelora, di S. Antonio, e di S. Isabella, procurando regolar sempre la spesa con la possibilità della Casa. Similmente detta Congregazione de-ve aggiustare i conti degl' Arteggiani della Casa, quando le loro Liste passino venti scudi.

10. La Congregazione particolare non potrà disporre ne ordinare cosa, che sia contro lo Statuto, ed in caso vi sia dubbio circa l'interpretazione, s'intimarà la Congregazione Generale, la quale determinerà quel che sarà meglio per il bene, e governo del nostro Ospedale.

Nel principio della Congregazione, fi recita-ranno le seguenti preci dal Sacerdote più anti-co, quando alcun de Governatori non vi sia, ed essendo questi ambedue Sacerdoti, le dirà il Governatore più antico, perchè deve sempre in tutto aver la precedenza.

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, & tui amoris in eis ignem accende.

N. Emitte Spiritum tuum, & creabuntur

Be. Et renovabis faciem terra. *. Memento Congregationis tua.

R. Quam poßedisti ab initio. *. Domine exaudi &c.

R. Et clamor meus &c.

*. Dominus vobiscum.

B. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Deus qui corda fidelium S. Spiritus illustratione docuisti, da Nobis in codem Spiritu recta sapere de ejus semper consolatione gaudere. Per Christum &c.

Oremus.

Actiones nostras quasumus Domine &c. Nel fine della Congregazione si dirà il seguente. Antiphona ad divum Antonium.

Si quaris miracula, mors, error, calamitas. Damon, lepra fugiunt, Egri surgunt sani. Cadunt Mare vincula, membra, resque perditas, petunt, & accipiunt Juvenes, & cani. Pereunt pericula, cessat, & necessitas. Narrent iis, qui sentiunt, dicant Paduani. Cadant Mare &c. Gloria Patri & c.

Cadunt Mare &c.

x. Ora pro Nobis B. Antoni.

Rt. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

x. Domine exaudi orationem meam.

Rz. Et clamor meus &c.

x. Dominus vobiscum.

Rt. Et cum spiritu tuo.

Oremus.

Interveniat pro nobis quasumus Domine Sanctus tuus Confessor Antonius, quem virtutibus, miraculorum prodigiis, & signis decorasti. Per Chri-Aum Dominum &c.

Oremus.

Deus, cui proprium est misereri &c. Oremus.

Dens venia largitor, & humana salutis amator,

titudinis consortium pervenire concedas. Per Chri-Stum Dominum Ge.

x. Fidelium &c.

R. Amen.

CAPITOLO OTTAVO.

Come nelle Congregazioni sarà trattato l'Inviato o Residente di Portogallo.

L'Inviato, o Residente di S. Maestà, essendo nato ne' Regni di Portogallo assisterà alle Con-gregazioni in mancanza dell' Ambasciatore nel giorno dell'elezzioni, per il che farà intimato dal Governatore moderno, ed impedito, dal più antico. E si gli darà una Sedia di Vacchetta, che starà nel mezzo de' banchi, ne' quali fiedono i Governatori, ed' altri Congregati, effendo Sacerdote reciterà le Orazioni sopradette, e si osserverà il medefimo modo nella nominazione degli Elettori, che si dice nel Capitolo X. dell' Elez-

Ed assistendo la Congregazione a gl'Offizi Divini, sederà il detto Inviato, o Residente nella sua Sedia, com' è solito, con un cuscino a piedi, e gl' altri Congregati ne' banchi d'appoggio, che staranno nella Chiefa, federanno fenza precedenza, eccetto i Governatori, che saranno ne' primi luoghi, precedendo il più antico al moderno.

CAPITOLO NONO.

Della qualità de' Governatori, Congregati, e d'altri Offiziali della Congregazione, che il Notaro leggerà nella Generale, ogni volta, che si hanno da eleggere.

Attento che Governatori, e Configlieri della detta Chiesa, ed Ospedale pro tempore rapprefentano tutta la Nazione, e da quali i Cappellani, ed'altre persone, che saranno nella Chiesa, ed Ospedale, hanno da pigliar direzzione, cor-rezzione, e riprensione i si ordina che gl' Elettori di essi cerchino di sciegliere, e nominare per Governatori, e Configlieri tra li Congregati più gravi, onorevoli, e ben costumasti, e di buona fama, e di grand' autorità, e d'esperienza, e che siano benestanti, accioche in tutto possano meglio soddissare agl' oblighi del loro offizio. E si ordina a gl' Elettori, che delle sei persone, che nomineranno per Governatore, e Configlieri scieglino almeno tre, che già siano stati in Congregazione particolare, accioche una di queste tre, in che concorreranno più voti sia eletto Governatore, quale per la precedente esperien-za del governo potra dar la debita satisfazzione. E in niun modo si ammetta per Governatore alcun nuovo Congregato, ancorche concorrano in quella tutti i requisiti in grado superiore, nè Secolari, ma solo si ammetteranno, che incedano in abito, e tonfura.

CAPITOLO DECIMO.

Dell' Elezzione de' Governatori, Camerlengo, e Consiglieri.

Pare più conveniente, e si ordina, che nel giorno degl' Innocenti, si faccia l'elezzione de Governatori, ed' altri Offiziali, si perchè tutti più comodamente possano intervenire a quella, come anche essendo principio; e fine di anno; a quest' effetto i due Governatori anderanno duo giorni avanti a darne parte al Sig. Protettore, Inviato, o Residente a pregarlo, che per amor di Dio, ed onorevolezza della Nazione, voglia trovarsi presente all' elezzione, e con suo quasumus elementiam tuam, ut nostra Congre- consenso nel detto giorno, o altro a suo arbigationis Fratres, Sorores, Familiares, & Be-trio l'anderanno a levare la mattina, e service nefactores nostros, qui ex hoc saculo transierunt, nell' entrar nella Chiesa il Governatore Sacerdo-Beata Maria semper Virgine intercedente, ac te, e non essendovi, il più antico si avanzara B. Antonio, ac omnibus Santhis ad perpetua bea- per dar l'Acqua Santa al detto Signore. E doppo

379

fatta l'Orazione, tutti i Congregati l'andaranno alla detta Congregazione particolare, conforme corteggiando sino alla Sala, dove si ha da fare lo Statuto Capitolo 9. S. 1., e finito di votare, Congregazione, che starà ben ornata, ed una chi averà più fave bianche sarà Governatore, e sedia di broccato posta nel luogo superiore, con servirà con quello dell'anno passato, e li cinque un buffetto d'avanti, essendo Ambasciatore, ed serviranno de Consiglieri, in modo, che tutti essendo Inviato, o Residente, si osserverà nel sette col Cammerlengo, e terzo Archivista sactoccante alla Sedia quelche si dice nel Capitolo cino Congregazione particolare, e publicara toccante alla Sedia quelche si dice nel Capitolo cino Congregazione particolare, e publicata 8. §, 1. E a mano sinistra un banco per sedere il l'elezzione, dirà il Governatore moderno, che Notaro, ed una Tavola, nella quale starà un si elegghino, e deputino due Contatori per ri-Offizio della Madonna, questi Statuti, Libri del-le Congregazioni, bussola di legno, una Cassa per metter i voti, ed un'altra con fave bianche; e negre, inchiostro, penne, carta con 20. mezzi fogli, in ciascuno de'quali saranno scritti i nomi di tutti i Congregati col medesimo carattere, ed a tergo per soprascritto il nome del Congregato, a cui ha da esser dato il mezzo foglio. E subito il Governatore più antico, che starà alla mano dritta del Signor Protettore, Inviato, o Residente, riferirà quelche importò in quell' anno l'entrata, ed uscita della Chiesa, ed'Ospedale, e lo stato delle liti, e tutto il rimanente, e doppo il Governatore moderno, che starà nel primo luogo a mano manca, ordinerà al Notaro, che dia giuramento a quelli, che di nuovo entraranno, di osservare i Statuti, e segreto nelle cose, che nelle Congregazioni saranno trattate, richiedendo segreto; e votar sempre nelle persone più atte per il bene, e servizio della Chiesa, ed'Ospedale. Et il detto Notaro dirà subito in voce alta, che si vota per gl'Elettori, che faranno due, quando farà presente il Signor Protettore, Inviato, o Residente, e questi assonti saranno tre, e distribuirà i detti 20. mezzi fogli, dando a ciascuno quello, che averà soprascritto in suo nome, e di li il Votante levarà due in chi vuol votare, a quest'effetto saranno fatti certi tagli tra nome, Chiesa, ed'Ospedale, e nel medesimo modo il e nome, e piegati gli metterà nella Cassa de-Governatore, che finì, consegnarà al Successtinata, che già allora starà posta nel bussetto sore il sigillo, e chiave dell'Archivio, e qualsiavanti il Signor Protettore, Inviato, o Residen- voglia altra scrittura, o libro, che averà apte. E doppo aver vocato si alzeranno i Gover- presso di se appartenenti al governo della Casa, natori col Notaro, e contaranno i voti, & i e subito il Governatore moderno, mandarà a due, in chi fara concorfo maggior numero de' chiamare i Cappellani, ed in nome della Cone ciascuno nominerà per Governatore due per-ricevuti più che per un'anno, e parendo con-sone, se averà da eleggersi un solo. Però se si veniente, che continuano un'altr'anno nella averanno da eleggere due Governatori, il Sig. Congregazione seguente, gli tornerà a rice-Protettore, Inviato, o sia Residente nominerà verli. tre, di modo che nel primo caso saranno nominati in tutto sei, e nel secondo sette, de' quali saranno almeno tre Congregati antichi, perchè Come si procederà se il Governatore non vorrà in uno di questi si ha da votare per Governatore, come si dispone nel Capitolo 9. S. 1., ed il Notaro scrivera i nomi di quelli, segnando con una Croce i nomi di chi sarà stato in Congregazione particolare, ponendo una Croce in cia- rica, subito entrarà in essa quelche restò seconscun nome, e subito nominarà il Notaro uno do i voti, senza violentare, ne astringere il di essi nominati dagl'Elettori dicendo. Si vota per Governatore nel Sig. N., dando il vaso di rare deva soddisfare alla sua carica chi non potegno al Signor Protettore, Inviato, o Residentendo, o non volendo l'accetta. E se non sarà te, essendo presente, e doppo a'Governatori, ed altri Congregati, raccoglierà in esso le save tore eletto, nel giorno seguente l'andaranno a bianche, o negre, che segretamente dettero, ed in quanto si votarà nel detto Sig. N., quello non potrà votare accioche non possa votare gnificheranno come è eletto, e della sua risposta in se stesso: terminati li voti il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, se sarà presente, e i due al suo Offizio, ad effetto, che in consormità di Governatori col Notaro registraranno le dette essa, o serva la carica, o non volendo esso, lo Governatori col Notaro registraranno le dette save, per vedere se sono più, o meno del nu- saccia il secondo in voti, come di sopra. mero de Congregati presenti, ed essendosi, in tal caso, si votarà di nuovo, ma caso che non sia maggior numero, o minore, si scriverà in una carta, che il detto Sig. N. ebbe tanti voti per Governatore, e si proseguirà a votare nel medesimo modo negl'altri nominati per gi'Elettori, che sono stati nella Congregazione particolare, e non si votaranno per Governatori

cevere i conti, come dispongono i Statuti, i quali Contatori faranno del numero de' detti cinque ; che furono nominati di nuovo conforme al Capitolo 4. J. 3., e similmente eleggerà la detta Congregazione un Camerlengo, seguendo il modo dell'elezzione del Governatore, e si dirà, rinoverà procura; acciò l'Esattore possa riscotere, ed'esiggere tutto ciò, che proviene alla Chiesa, ed'Ospedale. Si eleggerà pure il terzo Archivi-sta da Governatori nella forma del Capitolo 4. \$.3. Ed al Governatore, ed altri Offiziali nuovamente eletti darà il Notaro giuramento di far bene i loro offizj, ed osfervare i Statuti.

CAPITOLO UNDECIMO. Come si darà il possesso al Governatore nuovamente eletto.

Il Governatore, che resta più antico farà intimare Congregazione particolare per il primo giorno di Gennaro, e faranno intimati per quella folo i Configlieri, ed Officiali nuovamente eletti, ed il Governatore, che fini, e quello; che fù terzo Archivista; ad effetto che l'uno, e l'altro consegni le Chiavi dell'Archivio, nella detta Congregazione darà possesso al Governatore moderno, dandoli tutte le Chiavi, che toccano al suo peso, e gl'Inventari della Chiesa, ed'Ospedale, e nel medesimo modo il , saranno Elettori, col Sig. Protettore &c., gregazione gli licenziarà in quanto non siano

CAPITOLO DUODECIMO.

accettar la carica.

Accadendo, il che Dio non voglia, che il Governatore eletto non voglia accettare la caprimo nell'accettazione, perchè non si può spepresente nella Congregazione il detto Governatrovare il Governatore; che finì, e quello, che hà da servire di più antico col Notaro, e gli sifarà il Notaro fede acciò per quello, o serva

TITOLO QUARTO

De' Governatori.

CAPITOLO PRIMO

Degl'Oblighi del Governatore nuovamente eletto.

1. Al Governatore nuovamento eletto tocquelli, che non averanno assistito per un'anno ca aver cura delle cose, che spettano al culto

acciò fiano nella forma, che dispongono i Sta- persone, che dicessero le dette Messe, o faceltuti.

2. Primieramente andarà tutt'i giorni della Settimana a visitare la Chiesa, ed'Ospedale, e vederà se sta tutto con la decenza, che conviene, ed in quello, che troverà difetto ammonirà, riprenderà, e castigarà chi troverà, che per negligenza, o colpa non darà sodisfazione, ch'è obligato a dare.

tata, ad effetto, che con la sua presenza nessun o Altare, non si possino celebrare altrove contro Cappellano manchi, e così celebrino gl'Offizi la volontà dell'Offerente.

Divini.

4. Ordinerà, che s'aggiusti la Casa, e luogo, dove si hanno da fare le Congregazioni di tutto quello sarà di bisogno, e le farà intimare come

si è detto nel Capitolo 4.

nel modo, che si contiene nel Capitolo, che tratta dell'Offizio di Sagrestano, e parimente vedersi, se il detto, o i Cappellani, ed altri Offiziali fanno quel che gli tocca, come fi contiene ne'Capitoli de'medesini, ed accadendo, che uno, o più Cappellani siano ammalati, e quelli, che restarono non possano dir Messa, e

6. Scriverà di sua mano in questi Statuti

notare nella Tavola della Sacristia.

7. Farà, che vi siano in Chiesa due casse, ranno per loro divozione, la quale averà due gregazione particolare, acciò essa ne proveda. chiavi, una che la terrà il Governatore, e l'altra il Sagrestano, e si aprirà ogni sei mesi, e quelche în esta si trovera, dară all'Esattore, acciò natore mettera nell'Inventario la margine di lo consegni al Camerlengo. L'altra Cassa servital robba, come si dissece, acciò che cossi, rà per l'elemosine delle Messe, le quali secondo e non vi sia dubbio ne conti, quali il Governache verranno le scriverà il Sagrestano in un li- tore Successore ad esso gli dovrà pigliare. bro, per poterle secondo il numero applicare per l'intenzione di chi le manda a dire, che o Ofpidaliere, si licenzino dall'Ospedale, senza così ancora averà due chiavi, e si aprirà ogni che prima rendan conto di tutto quello, che per mese, ed il denaro, che si troverà si distribuirà Inventario gi'è stato consegnato. a Cappellani, che avran sodisfatto le sudette Mese, e l'elemosina di quelle, che non sono ancor dette, si rimetterà nella Cassa per dirsi senza ordine della Congregazione Generale, poi nel mese seguente, facendone il Governatore nota nel libro delle Messe.

8. Farà, che vi fia nella Sagristia un Libro, nel quale il Sagrestano scriva tutte le Messe, che si fanno dire, e si dichiarerà, come si diranno; se per l'anima di Sacerdote desonto, o desonta, o in onore di qualche Santo. Ed al piede di ogni Messa, si scriverà chi l'averà detta, ad essetto, che costi, e se gli dia l'elemosina. Le dette Messe

si diranno nel modo seguente:

9. Primieramente diranno i Cappellani quelle, che dovranno per la Cassa. Secondo i medesimi Cappellani per se nelle vacanze, che hanno. Terzo i Cappellani extranumerari, e quando vi saranno tante Messe, che non possano dirsi da' fopradetti, le diranno i Sacerdoti Porthoghefi di buona vita, precedendo sempre i nostri Congregati, che vorrano venire a dire nella nostra bassa per tutti i Congregati, che muojono suo-Chiesa, i quali si spediranno, e se gli da ranno ri di questa Corte, benchè al tempo della sua vestimenti migliori, e il denaro che restarà del-le Messe, che non si dissero, si rimetterà alla Cassa, come si è detto nel s. 7.

10. E se qualcuno farà dir Messe, o fare alcuni suffragi, dando maggior elemosina del solito, il Governatore risolverà quelque sarà di più per la Casa, salvo se la persona, che le mandò a dire le dette Messe, o fare suffragi, dichia- de'Governatori Congregati.

Divino, governo della Chiesa, ed Ospedale, rò, che tutta l'elemosina, si dia a persona, o sero i detti suffragi, il che si adempirà intieramente, e solo il Governatore potrà ripartire le Messe, come si è detto nel S. 9., e gl'ordiniamo, che in niun modo confenta, si diano elemosine delle Messe, che verranno alla nostra Chiesa acciò si dicano fuori di essa, per esser contro Decreti della Sagra Congregazione del Concilio, e del parer de Dottori, che dispongono, che le 3. I giorni di Festa assisterà alla Messa can- Messe, che si portano da Fedeli ad una Chiesa,

11. Farà, che vi sia un altro Libro, nel quale si scriva tutta la Cera necessaria per il servizio della Chiesa, e sempre che l'avera da pigliare, comanderà al Sagrestano, che pigli il Libro, ed ambedue andaranno a casa del Cerarolo, 5. Sapra se il Sagrestano disse, e fece dir le e vedranno pesare la Cera, ed il numero delle esse, e Responsori degl'oblighi della Chiesa libre si scriverà nel detto Libro dal medesimo Cerarolo, dichiarandosi il giorno, che si levò la Cera, ed il Governatore la farà mettere in una Cassa, che a quest'effetto averà, dove ancora starà il detto Libro, e di li l'anderà dando quando vedrà, ch'è necessario, e domanderà al

Sagrestano il resto delle Candele.

12. Nel principio del suo Offizio piglierà sodisfare a gl'oblighi della Chiesa, le farà di-re d'altri Sacerdoti, dandogli l'elemosina ed altre cose, che sono in Sagrestia, e tutte le ordinaria, e diranno le Messe nella nostra quali cose vedrà in particolare per l'Inventario in cui saranno notate dal medesimo Sagrestano, e glie le tornerà a consegnare nel medemo mogl'oblighi delle Messe, e Legati, che di nuovo do per Inventario sottoscritto, e metterà ne faranno accertati per la Congregazione Generale Tiratori del Tavolino della Congregazione il nel luogo, dove sono più. E similmente le farà Libro dell'Inventario, e se mancherà qualche cosa di poca importanza, la ricuperarà dal medesimo Sagrestano, come meglio gli parerà, ed una per mettere l'elemofine, che i Fedeli da- essendo di considerazione lo notificherà alla Con-

14. Item non consenterà, che il Sagrestano,

15. Item in niun modo lascierà seppellire corpo alcuno nella Cappella maggiore, o altre quale si deve sempre dare a persone qualificate, e prosittevoli alla Chiesa, ed'Ospedale.

16. Item se in questa Corte morirà alcun Congregato gli farà dire una Messa cantata per la sua anima, ed a quest'effetto farà intimar tutta la Congregazione, e a ciascuno de' Congregati, che si trovaranno presenti, se gli darà una candela di due oncie, ed a ciascuno de' Cappellani similmente di due oncie, quali saranno obligati a dire un Officio di nove lezzioni avanti la Messa cantata, e quando il detto Congregante ordinasse esser seppellito in S. Antonio, il suo corpo sarà espoto nella Chiesa con otto Torcie, e seppellito nella Sepoltura commune de' Congregati: se però non avesse prima determinata altra a suo beneplacito, ed il tutto s'intenda gratis; Similmente si farà dire una Messa morte, non lo siano, eccettone quei, che per colpa fossero levati dalla Congregazione Generale.

17. Item invitarà uno de'Sacerdoti della Congregazione Generale, o particolare, acciò dicano le Messe solenni degl'oblighi della Casa quali potendo essere, si diranno sempre da uno

18. Item quando vacherà Cappellania, o fi a- sitatori nella forma; che si dispone nel Capi-

Forma dell' Editto.

verà da provedere di nuovo, mandarà 15. gior-ni avanti a metter gl'Editti nella Porta della Chiesa, acciò concorrano ad esse le persone, che questi Statuti dispongonono, quali daranno al Sagrestano i loro memoriali dentro il termine di otto giorni, acciò possa negl'altri otto il Governatore informarsi delle persone; che averanno sufficienza della vita, e de costumi, e di quello troverà, riferirà in Congregazione avanti di principiarsi a votare.

19. Item manderà nel giorno della Purificazione di N. Signora a ciascuno de' 208 della Congregazione una Candela di mezza libra, ed a' Cappellani, che assisteranno, ne farà dare un'altra di 4. oncie, come anche manderà a' Benefattori, e farà tutte l'altre funzioni simili, che al Governatore più antico non faranno special-

mente imposte.

20. Item ciascun Mese nel fine di esso salderà i conti col Sagrestano delle spese, che si fecero nel tal Mese nella Sagrestia, cioè Cappellani, ed altre cose; e saldati mettendogli il suo rincontro di conferenza, ordinerà al Computista, che scriva il Mandato della detta quantità per essere pasfato in Congregazione, come si dice nel Titolo 3. Cap. 4. S. 2.

21. Nella Congregazione prossima, ed antecedente il giorno della Candelora farà la Lista de' Ceri, e Candele, che in detto giorno, fi averanno da distribuire, e delle Libre, che importaranno, ordinerà che si faccia menzione sommariamente nel Decreto, che si farà da tal Congregazione, e per la detta Lista, si riceverà dal Cerarolo la detta Cera, e si scriverà nel suo

Libro.

22. Similmente in altre Congregazioni antecipatamente, si tassarà la spesa, che si dovrà fare in qualsivoglia Solennità, cioè di Settimana Santa, S. Antonio, e S. Elisabetta &c. E di quel-lo, si determinarà, ordinarà si faccia Decreto, e che si leggerà nell'atto dell'espedizione del Mandato da farsi a piedi della Lista di qualsivoglia Festa, e perchè il pagamento apparterrà a diverse persone, il Mandato si farà pagabile al Sagrestano, il quale copierà la detta Lista nel suo Libro, ed in esso gli faranno ricevuta quei, che da esso averanno riscosso.

23. Nel giorno di S. Anconio distribuirà a Pellegrini quattro scudi di moneta, che lasciò il terrà esposte due Liste, e numerati li Memoriali, R. P. Antonio Diaz di bon. mem. da distribuirsi cominciando dal numero primo sino al numero, ogn'anno, così anche scudi moneta otto, che al quale arriva, procurando con persona pratica, lasciarono il Dottor Belchior Barbosa, ed Anto- che le dette Liste siano satte con regola, fatta nio Lopez Nabo, leggendo prima di detta distribuzione la volontà de Testatori per migliore effet-

tuazione.

24. Procurarà di sapere, se alcun Portoghese sia carcerato, ed oprarà con carità tutto quello sarà necessario per liberarlo, ordinando al Pro-curatore della detta Casa, che a quest'effetto faccia l'istanze necessarie avanti i Giudici, a cui spetta la Causa, valendosi nell'occorrenze dell'autorità del Signor Protettore, Inviato, o Residente

25. Item nel principio del Mese di Maggio, farà metter Editti nella Porta della Chiesa, acciò concorrano tutte le Donzelle Portoghesi alle Doti della bo. mem. del R. P. Antonio Diaz, che si danno nel giorno di S. Antonio, ed in mancanza di esse le Castigliane, ed in mancanza di queste le Aragonesi, e Valenziane, o altre di

26. A di 13. Giugno giorno di S. Antonio di Padova, fi danno in questa Chiesa le Doti della bon. mem. del R. Antonio Diaz, alle quali in primo luogo faranno ammesse le Zitelle Figlie, e Nipoti di Portoghesi, ed in mancanza di esse le Castigliane, e non essendovi l'una, e l'altra, le Aragonefi, e Valenziane, o di altra Corona di Spagna, ed in mancanza delle sopradette le Borgognone, e metteranno i Memoriali in una Cassetta per quest' esfetto dessinata, che starà vicino al Fonte dell'Acqua benedetta all'entrata di detta Chiesa sino li 15. Maggio, dichiarando la Nazione, Padre, e strada, dove abitano per essere visitate da Testamentari del R. P. Antonio Diaz,

27. E nella medesima occasione, e giorno farà mettere altro Editto, dicendo, che si daranno nella medefima Chiefa nel medefimo giorno tante Doti, che lasciò la bon. mem. del R. Antonio de Bivar. In primo luogo faranno ammef-fe le Donzelle Figlie, e Nipoti di Portoghefi sino al quarto grado, ed in mancanza di esse le Donzelle Romane, e di tutte le nazioni abitanti in Roma, e saranno preferite le Orsa-ne, e metteranno i Memoriali nella Cassa destinata, che starà nella detta Chiesa, dichiarando i nomi de' loro Padri, e la strada dove abitano per essere visitate, e farà mettere il medesimo Editto in lingua Italiana nella Chiefa Parochiale del Rione, che in quell'anno farà cavato per

28. Passati li 15. giorni il Governatore mo-derno aprirà la Cassa de' Memoriali, spartendoli intimarà Congregazione Generale, nella quale saprà quante Doti s'hanno da dare in quell' Anno provenienti dalla lascità del R. Antonio de Bivar, e subbito separarà i Memoriali, e quelli, che appartengono alle Doti del R. Antonio Diaz li separarà, e farà intimare a gl' Esecutori Testamentari, acciò adunandosi nella Casa della Congregazione possano disporre la visita delle Donzelle nel modo, che ordina il Testatore, e per quelli, che toccaranno le Doti del R. Antonio de Bivar terrà esposte due Liste, e numerati li Memoriali, guida, e dichiarati li nomi delle Donzelle, che devono essere visitate per ordine, per minor fa-tica, ed una delle dette Liste consegnarà subito co' Memoriali a Visitatori, che saranno deputa-ti per la prima Visita, e l'altra Lista darà a' secondi Visitatori.

29. Per farsi l'estrazzione de' Visitatori, metteranno in una Bussola bollettini, co'nomi di tutti i Congregati, anche di quelli, che non saran presenti in detta Congregazione, detta estrazzione de' sei, si farà per sorte, de'quali i primi due faranno la prima visita, e gl' altri due seguenti la feconda, e gl' altri due l'ultima, serviranno per supplemento, ed in caso, che li Visitatori per qualche legitimo impedimento non possano visitare, quelche averà il tale impedimento, lo faccia intendere al Governatore moderno, per far avvisare il primo Supplemento qualivoglia Corona di Spagna, ed in mancanza ed impedito questo al secondo, per poter coll' aldi queste le Borgognone, quasi dentro 15, giorni metteranno i loro Memoriali in una Cassetta li devono essere finite a 3. del Mese di Giugno, a quest'esserto dessinata, che starà dentro la e si raccommanda a' Visitatori, che devono ben a quest'essetto dessinata, che starà dentro la e si raccommanda a' Visitatori, che devono ben Chiesa vicino l'Acqua Santa, ed esso terrà la osservare, e con esattissima diligenza vedere le chiave, ed intimerà la Congregazione Generale, acciò in essa si facci l'Estrazzione del Rione per le Doti del R. Antonio de Bivar, ed i Visitatori, che usciranno una volta dalla Bussola,

faranno

382

saranno esenti d'esser un'altra volta imbussolati, giore alla parte dell'Epissola in faccia de' Gover-

sin che si termini la Bussola, e similmente si caveranno per forte i Rioni di Roma uno in ogn' anno, eccetto quello della Pigna, e Regola, che per la sua tenuità vanno uniti, e messi tutti in una Bussola, e di li si leveranno sino al fine.

30. A' quattro di Giugno intimarà il Governatore moderno i Vifitatori, che fi radunino nella Casa della solita Congregazione, e faccino lo scrutinio delle Donzelle visitate, ed approvino quelle, che giudicheranno habbino requisiti, conforme dispone il Testatore, e approvate, faranno Bolettini de'suoi nomi, per essere imbussolate, e tirarsi per sorte nella Congregazione profsima, si avverte, che le Donzelle Portoghesi non devono essere imbussolate, per essere preserite, e se saranno più in numero di quello sono le Doti, che si hanno dà dare in quell' Anno, saranno preferite le figlie, e dopo le Nipoti, e tra queste le Orfane, e per ultimo requisito quelle, che averanno maggior età. Li 5. di Giugno intimarà Congregazione Generale, nella quale i Visitatori diranno il numero delle Donzelle, che saranno approvate, senza dichiararne il nome di esse, ne delle riprovate, e se gli raccomanda il segreto per il pregiudizio delle riprovate, e si metteranno in una Bussola i detti Bolettini, si tiraranno per sorte tante, quante sono le Doti, che si hanno dà distribuire in quell' Anno, ed i Visitatori ritiraranno i Bolettini avanzati per abbrugiarli, e non consentiranno, che niun Congregato li possa vedere, nè si sappia quali furono le approvate, o riprovate.

31. Disporrà, che Testamentari del R. P. Antonio Diaz, dopo di aver terminata la fua visita, convengano nella Casa della nostra folita Congregazione, e distribuiscano le Doti alle Donzelle nella forma, che dispone il Testamento quale si dovrà fare, sino li 8. di Giugno, ed in caso, che succeda aver discordia nel ripartimento delle Doti, e che sano pari li voti Testamentarj, la Congregazione particolare dirimerà il dubbio, ed il Governatore moderno disporrà si faccino le Cedole dotali, che sarà ciascuna di

scudi venti moneta.

32. Mandarà anche a stender le Cedole, che si daranno alle Zitelle delle Doti del R. P. Antotonio de Bivar, nelle quali farà mettere le clausole, che di due in due Anni siano obligate mostrarle al Governatore della detta Chiesa, ed Ospedale, acciò costì continua co'requisiti, che dispone il Testatore, altrimenti perderanno le Doti, e segretamente si informarà della vita, e costumi di ciascuna delle Donzelle dotate. Similmente averà cura di fare, che nell'obligazione che fanno quelle, che ricevono le Doti, si metta una clausola, dicendo, che essa N. si obliga tutti gl'anni nel principio del Mese di Maggio dichiarar per scritta alla Congregazione la Casa sua abitazione, o sia in Roma, o suori di essa, acciò costi alla Congregazione della sua sopravivenza, ed in caso di contravenzione perderà la Dote, ed esso Governatore andarà personalmente informarsi, se la detta N. e viva, ed hà figli, ed essendo ella fuor di Roma, si mandarà ad informare, e costando esser morta senza figli, ne darà parte alla Congregazione, acciò torni a ricuperar la Dote, che aveva ricevuta e passati li 15. giorni di Maggio, averà cura di vedere il Libro delle Cedole delle Donzelle, ch'ebbero dette Doti, e per quelle che l'hanno ricevu-te, saperà se mandorono in quell' anno Memoriali della fua sopravivenza, come sopra se gl' ordina.

33. E quando si averanno da dar le Doti, che sarà il giorno detto di sopra, assisteranno i Testamentari del R. Antonio Diaz alla Messa, al distribuir delle Cedole, a questi si darà un Banco

natori, e più Congregati, che devono ancor affister tutti alla Messa Solenne. E stando presente il Signor Procuratore, Inviato, o Residente della Corona di Portogallo, ad esso toccarà dare la Cedola alle Donzelle, ed in sua mancanza toccarà al Governatore più antico.

34. Ogni volta, che il Governatore averam dà far pagare qualche Dote, farà scrivere a tergo di detta Cedola il mandato sottoscritto da esso, e dal Governatore più antico, acciò il Camerlengo paghi facendola registrare nel Libro delle Donzelle, e si dichiararà nel Libro sudetto al margine di tal Cedola, come resta pagato, ed in che Anno, e tempo, e dentro la medesima Ce-dola farà mettere la licenza de' Governatori, e fede del Confessore del Monastero, dove professò, o del Parocho, che assiste al suo Matrimonio, e l'obligo che la tal N. fà, e suo Marito di restituire la Dote mancando le clausule che ordina il Testatore, e dell' obligazione, deve aver rogito di Notaro Publico, acciò in ogni tempo faccia debita fede.

35. Nel fine dell' Anno consegnarà a' Contatori il Libro dell' elemosine ordinarie de' Pellegrini, ed i scritti delle loro Confessioni, acciochè dà quelli costi la spesa, che si sece nel suo Anno con detti Pellegrini, e si confronti co mandati a quest' effetto spediti.

Cose appartenenti all'Ospitalità, ed Infermeria.

36. Il Governatore della Chiefa, ed Ospedale non consentirà che vi sia in esso alcun Refugiato di altra Nazione, se non con gravi cause, ne per maggior tempo, che 15. giorni, finiti li quali, e durando le medesime cause bisognandoli più tempo potrà il Refugiato ricorrere alla Congregazione, che informata di dette cause li darà, o negherà più lunga dilazione a suo giudizio, ed arbitrio; e si li raccomanda che la detta Congregazione particolare faccia tutto il possibile, che i Refugiati non stiano molto tempo nel nostro Ospedale per le querele, ed incovenienti, che possono nascere stando li.

37. Procurerà ancora, che sia vacante una Camera dell'Ospedale, decentemente accomodata con uno o due Letti, acciòchè in quella, e non nella stanza della Congregazione, ed Archivio fi possa alloggiare alcun Congregante, o Pretendente differente dagl'altri nella quali-

38. Osfervarà, e farà osfervare il regolamento dell'Infermeria nelle spese ordinarie di ciascun giorno nel mangiare, e non consentirà si accresca cosa alcuna senz'ordine speciale del Medico.

39. Nel principio dell'Anno pigliarà conto dall'Ospidaliere di tutti i Mobili, e cose dell' Ospedale, ed Infermeria per Inventario differenti, in modo che la robba dell'Ospedale, ed Infermeria non si mescolino con quella dell'Infermeria, il che tutto gli tornarà a consegnare per li detti Inventari, che li consegnarà, e si metterà il Libro di quelle nel Tiratoro della tavola del-

la Congregazione.

40. Tanto che se nell'Ospedale morirà alcun Pellegrino, o qualche altra persona, pigliarà conto dall'Ospidaliere di tutto quello, che resterà di tal Defonto, che sarà fatto per Inventario e sottoscritto dal detto Ospidaliere, e due Cappellani, e s'informerà, se il Pellegrino, o qualche altra persona Portoghese, che mori nel nostro Ospedale, sece intieramente eseguirlo, e se non lo facesse, tutta la robba, che trovarà, la venderà, ed il prezzo che se ne ritraerà con altrì denari, che restò per riscuotere in lettere, o per altra strada, che sia, metterà tutto in se nel modo seguente. Due parti saranno per l'Ospecon un Tappeto, che starà nella Cappella mag- dale in caso, che non abbia Erede ab intestato,

e la terza gli l'applicarà per Messe, e non di meno, se questa somma arrivarà a scudi dieci moneta, li farà dire trenta Messe basse, e li farà fare un'offizio di nove Lezzioni con una Messa cantata, di cui i Cappellani averanno scudi tre moneta, ma se gli darà sepoltura nella Chiesa, di che verra all'Ospedale sc. 2. 50. moneta, oltre la spesa della apertura, e serratura della fossa. E se la detta terza parte ascenderà sopra sc. 10., il Governatore spenderà quelch' è di più in Messe, o suffragi, come gli parerà per l'Anima del detto Defonto, e se gli raccomanda molto, che per amor di Dio assista alla Sepoltura de' Desontinell' Ospedale, acciò tutto si operi con carità, e decenza dovuta.

41. Item sopra dell' Ospidaliere i nomi di quelli, che nell'Ospedale morirono, e de'Padri, Parenti, e Terre, dove sono, e dentro 15. giorni avvisarà di quello passa, ed in caso abbian fatto testamento, in che forma, e le lettere, che inviarà a' parenti sia per via sicura, acciò siano con-

segnate a chi sono dirette.

42. Item quando qualcuno degl' Infermi, che nell'Ospedale si medica abbia in denaro, o lettere di cambio di quantità di denari, che ecceda sc. 75. moneta, se morirà, si osservarà quello resta detto sopra, ed in caso di convalescenza pagherà di quello passa la detta quantità tutta la spesa, che l'Ospedale farà con lui, mentre con li detti sc. 75. moneta potrà spedire il suo negozio, & ritornarsene in Portogallo.

43. Item il denaro, che rifcuoterà di quelli, che muojono, come delle spese, che si fecero di quelli, che ricuperorono la salute, potendoli pagare li confegnarà all' Efattore, acciò li porti al Camerlengo nella forma detta di fopra: il denaro però proveniente dalle multe de Cappella-ni, e più Offiziali della Casa, esso Governatore li deve riscuotere, e distribuire in elemosine per li Portoghesi poveri a suo arbitrio, o applicarlo

in benefizio della Cafa.

44. Îtem ogn'anno potendo essere, fara con-ti con lo Speziale de Medicamenti, che ha dati, e li farà il pagamento col parere del Medico e della Congregazione, come a basso si dirà nel s. 47., e di sua mano farà nota nel Libro, che nell'Infermeria sta a piedi delle ricette del Medico, in che dica, come i medicamenti di fopra, restano sodisfatti, dichiarando l'Anno, ed il giorno, in che passò mandato, acciò si pagasfero.

45. Item nel fine d'ogni mele aggiustara conti coll'Ospidaliere del denaro datogli per l'ele-mosine de Pellegrini, che non passarà di sc. 5. moneta, la notarà nel Libro del medessimo Of-pidaliere per poterli nel fine del Mese pigliar li conti, e nissuna elemosina li farà buona, se non quelle date di suo ordine, la quale darà nella medessima Fede del Confessore, che portarà il Pellegrino.

46. Item farà nel medesimo modo conti coll' Ospidaliere ogni Mese delle spese, che si fecero cogl'Infermi, ed Ospedale, ed aggiustate esse nella medesima lista, che presentarà, farà passar mandato, acciò il Camerlengo paghi, come si è

detto nel Capitolo 4. S. 2.

47. Îtem fabricandos nella Chiesa, ed Ospedale, chiedera la lista de conti agl. Artisti, che per suo mandato hanno lavorato, ed essendo di minor quantità, lo potrà aggiustare da se, mà se passaranno di sc. 20., come ordinariamente passano quello dello Speziale, ne questa, ne quella degl' Artisti le potrà da se solo aggiustare senza ordine della Congregazione, la quale proporrà le Liste de' tali conti, acciò essa le aggiusti, come sarà ragionevole, e non lascierà nel suo anno nessun conto da saldarsi nell'anno sussequenCAPITOLO SECONDO.

Della potestà, che hà il detto Governatore.

1. Il detto Governatore nelle Congregazioni, dove affisterà il Sig. Protettore, Inviato, o Residente, si sederà nel primo luogo della parte sinistra, e dopo che saranno recitate l'orazioni; ed avendo proposto il più antico, proporrà esso quello gl'occorrerà.

2. Riprenderà in Congregazione qualsivoglia Cappellano, come anco in nome di essa lo riceverà, o licenziarà, conforme da essa si sarà ordinato, e tutto ciò, che in essa si decretarà, e

farà quasi Esecutore universale di questi Statuti. 3. Potrà spendere sino a sc. 5. moneta in tutto l'anno in quello li parerà necessario per il servizio della Chiesa, ed Ospedale, o elemosine, qua-li farà mettere nella prima lista a chi spettarà, e nel Libro di dove quella emana, acciò di tutto, si passi mandato in Congregazione al Camerlengo, e se saranno necessarie cose di maggior rilievo, ne farà consapevole la Congregazione particolare, ed allora di suo ordine le comprarà, o le rifarà, conforme li farà ordinato.

4. Sarà trattato con tutto il rispetto, e riverenza da Cappellani, Offiziali, e persone della Chiesa, e li potrà licenziare, che così l'osservaranno, e se essi si sentiranno aggravati, potranno ricorrere alla Congregazione particolare,

dove se li farà giustizia.

5. Dando à ciascuno de' Congregati che di nuovo andaranno entrando, li Statuti, come si dice nel titolo 3. Cap. 2. J. 1., li avertirà, che se per qualche causa lasciassero, lo devono restituire al Governatore pro tempore, ed il medefimo farà a tutte le persone, che di nuovo entraranno a servire di Cappellano, Sagrestano, Confesfore, Esattore, Ospidaliere, ed altro qualsivoglia Offizio, il regolamento appartiene all'Offizio di qualfivoglia di esti, acciò del riferito in esti abbiano maggior notizia, e lo sappiano ofservare, ed al Sagrestano darà anche lo Statuto del Sottosagrestano, e l'Ospidaliere quello dell' Infermiero, e Coco, acciochè l'uno, e l'altro vedano, e l'osservino, procurando, che li tornino a restituire, quando in qualsivoglia forma lasciaranno di servire a tali Offizj.

6. Mandarà che si proveda di legna per tutto l'anno nel tempo, che li parerà e più conveniente, e più buon mercato, ed il medesimo farà nel provedimento dell'oglio per due anni, comprandolo nell'anno di maggior abbondanza, e sempre darà parce alla Congregazione particolare, e senza la sua direzzione non oprarà cosa alcuna in

queste provisioni.

7. Procurarà aggiustar per tutto l'anno la mufica, ed il paramento della Chiesa per il minor prezzo, che sarà possibile, ed avanti dell'aggiustamento finale, darà parte alla Congregazione, se non si avesse esso inteso sino a che prezzo si può aggiustar co'Musici, e Festarolo.

8. Averà molta cura, che tra Cappellani non vi siano parzialità, ne inimicizie, è trovandosi quelli, che le fomentano, li farà ammonizione, vedendo, che non si emendano li licenziarà.

9. Non darà, ne consentirà, che l'Esattore, o Sagrestano diano denaro antecipato a nessun Cappellano delle sue Mesate, ma ritrovando, che alcuno abbia necessità, lo rappresentarà alla Congregazione, acciò lo proveda, se li parerà, ed ad ogni Cappellano, che abbia Offizio, oltre del suo salario li mandarà dare s. giuli di più ogni mese per la fua fatica.

10. Perchè non è minor virtu delle Leggi castigare i Trasgressori di esse, che premiare gl'ubbedienti, si ordina al Governatore, che con tutta la cura eseguisca le pene dichiarate nel Cap. 8., del Libro 2., multando i Cappellani, e più Offiziali del nostro Ospedale, che abbiano in F683.

esse incorso, e perciò averà pensiero di leggere mandarà fabricare niente di nuovo, senza detto qualche volta il detto Capitolo per farle offer- ordine, altrimenti s'intenda a sua spela. E quan

11. In niun modo consentirà, che nel nostro Ospedale, si nasconda robba di contrabando, e trovando, che alcuna delle Persone dell'Ospedale lo fa, di qualfivoglia qualità che fia, lo licenziarà subito, ed intenda, che nemeno esso può dare la tal licenza, e similmente non consenta facilmente, che le medesime Persone della Casa in essa abbiano deposito di denaro, ne robba di niun genere, essendo persone di suora, senza che primieramente lo faccino consapevole, acciò esso consideri, se conviene dare, o negare la tal licenza.

12. Procurarà quanto più possibile sia, che si predichi ne'giorni della Domenica di Quadragesima, il giorno delle Ceneri, ed il Giovedi Santo, e non trovando Predicatori nelle Domeniche, procuri almeno vi sia quello delle Ceneri, e Giovedì Santo.

13. Nella Domenica delle Palme, mandarà a comprare quelle parerà bastante per dispensare a'Congregati, ed altre Persone, che assisteranno all'Offizio, e per i Cappellani. Nel giorno di S. Antonio, S. Isabella avendo fatte fare alcune stampe, e siori, le manderà ripartire per quelli, che assistono nella Chiesa, tanto persone di fuori, come Congregari, o Cappellani, e quando per alcuni di esti non vi siano, o non si trovaranno presenti nella repartizione, ne per questo li manderà dare il suo valore in denaro, mentre questo non e propria, ma una dimostrazione di festa più solenne.

CAPITOLO TERZO.

De gl'Oblighi del Governatore più antico, e di quello Spettano al suo Offizio.

1. Il Governatore, che terminò di servire il primo anno, e resta nel secondo più antico, averà cura visitare la Chiesa, ed Ospedale, quanto più spesso sarà possibile, ajutando si in questo, come in altro il Governatore più moderno, vertendolo in quello, che per causa di poco uso trovarà non esser pratico. Ed i Cappellani Offiziali, ed la prima Congregazione, e passati li 3. giorni doaltre Genti dell'Ospedale l'averanno tutta l'ubbedienza, e rispetto, come sono obligati avere al Governatore moderno, altrimenti incorreranno nelle pene nel Capitolo fopra prossimo si lengo il denaro riscosso in quel mese. contengono nel J. 4., alle quali esso per se potrà eleguire.

2. Nelle Congregazioni particolari, fi sederà in primo luogo, ed in esse proporrà tutto quello trovarà nell'Azzienda.

3. Averà in suo potere il Libro del registro delle liti, delle lettere, e de'Statuti, ed il sigillo della Chiesa, ed Ospedale, e potrà comandare per poterlo usare in qualsivoglia di queste cose al Cappellano, che servirà di Sollecitatore, o a nelle occorrenze, quando li fia necessario.

4. Tanto ch'entrerà nel carico sopra per il Libro delle riscossioni tutto quello sta nascosto dell' anno adietro, e quello manca per riscuotere, e saprà dall'Esattore la causa della dilazione, e gli ordinerà subito lo riscuota, e tutto l'altro, che andarà scadendo con molta cura, e diligenza.

5. Farà scrivere dal Notaro nel Libro delle Scritture tutte quelle cose, che si faranno sopra le proprietà, che di nuovo crescono all'Ospedale, se saranno di qualità, che richiedono esser scritte sendere alcuna, che si intentasse senza prima dal Notaro.

6. Sarà obbligato visitare coll'Esattore due volte l'anno tutte le Case, Terre, e proprietà di volte l'anno tutte le Case, Terre, e proprietà di perchè in tal caso potrà per se medesimo accodi-Chiesa, ed Ospedale, cioè nel principio della sua re, e subito che vi sarà la prima Congregazione lo carica, e di li a sei mesi un'altra, ed ogni volta, referirà in essa ciò sia passato. che potrà, mandando aggiustare tutto quello sarà necessario con tanto, che la spesa non passi di somma cogl'Artisti, che levarono nelle Case, che sc. 320. moneta perchè passando non lo farà senza sono dell'Ospedale, ed aggiustato li farà passar ordine della Congregazione, come anche non mandato per Camerlengo, e pagare conforme il

do i Pigionanti chiederanno se li facci fare qualche acconcio, vederà prima, se non sarano totalmente necessari, e quando ne darà ordine, acciò si faccino, ed andarà ad assistere ad essi in in quanto si faranno.

7. Farà tutte le locazioni, e le mandarà scri. vere nel Libro delle Scritture, e queste non passaranno di due Anni, ne potrà calare piggione, senza ordine della Congregazione. Averà molta cura mandar mettere le Locande nelle Case che staranno, o debbano stare senza Pigionante, e de' nuovi Pigionanti mandarà dar notizia al Computista per notarli nel Libro a chi spettarà.

8. Mandarà l'Esattore a riscuotere tutte le rendite con molta cura, e riscosse che saranno, ordinarà porsi subito il denaro al nostro Camerlengo, pigliando da esso ricevuta nel Libro delle riscossioni, che a quest'effetto lo portarà, dando nota al Computista nel Libro.

9. Averà molta cura nel Rendimento del Benefizio di S. Pietro de Ovadas, scrivendo in nome della Congregazione chi ne hà l'incombenza. le lettere, che saranno necessarie, di che lascerà copia nel Libro, che di esse vi è, e saranno sottoscritte da lui, e dal Governatore moderno, e sigillate col figillo della medefima Congregazione, il che s'intenderà in tutte le altre lettere scritte in nome della Congregazione, e farà notare nel Li-bro delle riscossioni dal Computista sotto il suo titolo tutto ciò, che se ne ritraerà dal detto Benefizio, accioche di esso, e di ciò, che restarà aver costi.

10. Item fara riscuotere tutte l'elemosine ordinarie, e riscosse le consegnarà al Camerlengo nella forma dell'altra consegna, essendo prima data per il Governatore la lista al Computista della Casa, acciò noti le partite nel titolo 5.

11. Aggiustarà i Conti all'Esattore ogni mese, ed ogni volta, che le parerà, e prima che gli aggiusti, ordinarà, che gli porti due, o tre giorni avanti i suoi Libri, e memorie, acciò, meglio li possa considerare. E se trovarà in detti Conti qualche errore di considerazione, lo referirà nelpo aver pigliati detti conti, ordinarà all'Esattore li porti il suo Libro delle riscossioni, acciò dalle ricevute di essi costi, se ha consegnato al Camer-

12. Ad esso ancora tocca a dar giuramento in Congregazione Generale a quello di nuovo entrarà nell'Offizio di Notaro di tener segreto tutto quello si tratta nelle Congregazioni, dove esso

13. Item ad esso tocca assistere a tutte le liti qualsivoglia, che abbia il tal offizio, tutto quello, che li parerà conveniente, e ch'è necessario per la buona discrezione di esse, e di quello, che nelle medesime anderà succedendo, darà minutamente relazione alla Congregazione, acciò fappia quello, che passa, e si dia remedio conveniente a quello sarà necessario. E se stimarà necessario il patrocinio del Signor Rè, detto Inviato, o Resisidente in tutte le occasioni lo domanderà, ma di niun modo potrà muovere liti di nuovo, ne didari parte alla Congregazione, salvo in caso, si esset periculum in mora tam agendo, quam patiendo,

14. Ad esso tocca aggiustare i conti di minor

UNDECIMUS. INNOCENTIUS

Cap. 3. del titolo 5. S. 2. ed in quelle di maggior quantità, che saranno di sc. 20. in su, portarà le liste degl' Artisti alla Congregazione, acciochè essa consideri quello, si deve difalcare, ed aggiustarle, ed avanti, che si finisca il suo Anno, aggiustarà conti con tutti gl'Artegiani, che averanno lavorato di suo ordine, acciò nell' Anno seguente il Governatore, ch'entrarà in suo luogo non abbia difficoltà ne' conti ritratti.

15. Nel fine dell' Anno nell' ultima Congregazione Generale riferirà al Signor Protettore, Inviato, o Residente, e non essendo egli presente alla detta Congregazione, quello importò in quell' Anno la spesa della Chiesa, ed Ospedale, e lo Stato delle liti, e del rimanente delle cose spettanti al suo reggimento.

CAPITOLO QUARTO.

Di quanto tempo sono gl' Ossizi de' Governatori Consigliere, e Camerlengo.

1. I Governatori, che sono fatti per elezione servono due Anni, e nel primo di esti esercitano le cose, che nel titolo 4. Cap. 1. di Governatore moderno si contengono, e nel secondo Anno li dichiarate nel Capitolo di sopra; ma però quando alcuno di tali Governatori entrarà nel detto luogo per surrogazione di qualsivoglia dell' Eletti, che mancherà, servirà tutto il tempo, che averà da servire il Governatore, nel di cui luogo esso subentra. Li Configlieri, e Camerlengo hanno da fervire un anno da cominciare dal giorno degl' Innocenti, e terminare similmente:

CAPITOLO QUINTO.

Come si procederà mancando alcuno de Governatori.

1. Ogni volta, che per morte, o qualsivoglia altra causa mancherà uno de' Governatori, entrarà in suo luogo il Consigliere, che restò seconde in voti nell'elezzione del Governatore, e finira di servire tutto il tempo, che mancava al detto Governatore, cioè se era moderno servirà il restante di quell'Anno, e tutto il seguente, e del più antico servirà solamente il tempo, che gli mancarà, e mancando tutti due i Governatori successivamente, entrarà quelche restò terzo in voti, che servirà nella forma sopradetta, e se avverrà, che tutti due i Governatori eletti manchino nel medefimo tempo, allora entrarà nel luogo del più moderno il secondo in voti, ed in quello del più antico quello, che sarà terzo in voti, e la Congregazione particolare gli darà possesso, facendo nota nel Libro de ricordi.

2. E se mancheranno tanti, che almeno non restino due Governatori, e due Consiglieri per accodire al governo della Chiesa, ed Ospedale, subito nel primo giorno festivo senz'aspettar quello degl'Innocenti, si farà Congregazione generale, ed in essa si elegeranno le persone, che mancheranno per empire i luoghi, offervandofi in tutto la forma del Cap. 10. tit. 3.

CAPITOLO SESTO.

Dell' obligazione de due Governatori unitamente.

insieme a supplicare il Sig. Protettore, si voglia cosa d'importanza, si osserverà quello, si dice trovar presente all'elezzione del Governatore, dal Cap. 7. §. 3. ed ogni volta, che con esso abbiano da trattare qualehe negozio d'importanza. Il medesimo si osservarà quando, si averà da domandar qual- Di quello appartiene a Consiglieri, e Contatori che grazia al Signor Cardinal Nipote in benefizio della Chiesa, ed Ospedale, o ringraziarnelo, o ad altro Signor Cardinale, e Principe, ed al Congregazione, come anche dopo riferire in gregazione particolare, e di tutte le vendite essa quello passi, ed ogni volta, che si troveran- appartenenti alla nostra Chiesa, ed Ospedale, ed

no uniti nelle funzioni della nostra Chiesa, al più antico tocca la precedenza in tutto, e venendo Ambafciadore, o Cardinale, esso gli darà l'Acqua Santa ; ritrovandosi i detti Signori nella Festa della Candelora , l'antico presenterà le Candele, e nella festa di S. Antonio darà le Cedole alle Donzelle, salvo assistendo Ambasciadore, o Residente, ed assistendo, esso li presentarà il siore; e stampa di S. Antonio, la di cui festa allora celebramo, come fi ufa:

2. Della medefima maniera quando si averà da stipolar qualche contratto colla Chiesa, ed Ospedale, o in suo nome pigliar possesso de' beni, e sare Inventario di quello, che per eredità gli sarà lasciato, come anche quando qualche proprietà fosse grandemente dannificata, la riparazione del qual danno palli di sc. 20. moneta, nella Congregazione si risolva ciò, se si deve fare, e finalmente in tutti i casi, che succederanno, che non sono specificati al ogn'uno in solidum, andaranno, e faranno ambedue infieme, salvo se parera più conveniente, che un solo vada.

3. Il medefimo farà, quando le Donzelle, alle quali fono date le Doti nella nostra Chiesa, donanderanno licenza per accafarfi, avanti di dargli la tal licenza, che ha da essere in scriptis, andaranno tutti due ad informarsi da vicini della sua vita, e costumi, e trovando, che non è vissuta onestamente, ritiraranno la Cedola, e daranno parte alla Congregazione per essere cassata dal Libro delle Doti: trovando però, che viva onestamente gi restituiranno le Cedole, sottoscrivendosi in esse ambedue, il che devono anche fare in tutti i mandati passati in Congregazione.
4. Item portaranno le Candele benedette al

Papa, al Cardinal Nipote, Protettore, Vicario Datario, & all' Ambasciadore, Inviato, o Residente, ed al Vicegerente del Vicario di Roma, e saranno le candele della solita grandezza, ed il più antico glie l'averà da presentare.

5. Nissuno de' Governatori potrà disporre del denaro, o altra cosa di Casa senza ordine della Congregazione, benchè fia a titolo d'elemofina, essendovi però Memoriali de Poveri, li proporrà in Congregazione il più moderno.

TITOLO QUINTO.

De' Configlieri, ed altri Offiziali della Congregazione.

CAPITOLO PRIMO.

Di quello aspetta all' Ossizio de' Consiglieri.

1. I Configlieri sono obligati a trovarsi presenti a tutte le Congregazioni, alle quali saranno intimati, e votare in esse quello sarà per bene della Chiefa, ed Ospedale, conformandosi sempre co' Statuti, ed osservando il segreto, dove la materia lo comporta.

2. Andaranno alle volte, che gli sarà comodo alla Chiefa, ed Ospedale, vedranno, e s'informaranno per buon modo, e segretamente, come procedono i Governatori, e se fanno quelche sono obligati, conforme i Statuti, e trovando il contrario, lo proporranno in Congregazione particolare, acciò essa li avvertisca, e quando 1. Ambedue i Governatori devono andare essi non si emendino sino la terza volta, essendo

CAPITOLO SECONDO.

1. Due, che in Congregazione saranno elet-Governatore più antico tocca così il domanda- ti per Contatori nella forma del titolo terzo Care, come anche il ringraziare in nome della pitolo 10. S. 1., devono aggiustar i conti in Con-

avanti, che principiino a pigliarle, devono ve- particolare da conservarsi nell'Archivio, e se gli tare in essi, ed altro, che sarà necessario per pro-cedere, conforme i medesimi Capitoli.

2. Dopo di vedere, se si è riscosso tutto quello importorono le rendite della Chiefa, ed Ospe dale in quell'anno, ed abbiano ricevuto dal Benefizio di S. Pietro de Occadas, e l'elemofina straordinaria, e dell'altre rendite appartenenti alla Chiesa, faranno di tutto fomma, e se dell Anno adietro restò la Chiesa, ed Ospedale Creditore del Camerlengo, e di tutto faranno fomma, e se restò Debitore, la somma si metterà nella Spesa.

3. É aggiustata la somma delle ricevute, faranno quella delle spese, vedendo i Mandati di esse, se sono conforme questi statuti comandano fatti al piede, conti sottoscritti da' Governatori, e registrati per il Computista, ed assisterà il detto Computista all'aggiustamento de' conti, e non

niun modo gli menerà buoni. 4. Ne anche se gli faranno buoni in conto del Governatore più antico qualsivoglia partita, che per sua negligenza lasciò di riscuotere l'Esattore, falvo se costarà, che si fece la diligenza metteranno in conto spese alcune straordinarie, che i Governatori abbiano fatto, che passi delparticolare, e le spese tanto una, che l'altre sempre saranno scritte per mano degl'Offiziali a chi tocca, ed al piede di esse, si stenderà il Manda-to, come di sopra si è detto nel Capitolo de' Governatori.

5. Avendo nel pigliar de'conti qualsivoglia dubbio trà Contatori, Camerlengo, Esattore in maniera, che non concordino trà di se, gl' altri della Congregazione, che non sono parti, la risolveranno.

porta il Computista, e che in esso stiano notate tutte le rendite ne'corpi dell'Azzienda appartenenti, e posti in debito all'Esattore, e a conti Cala.

spesa di quell'Anno, ed in quanto resta debito- farà quello, che qui sotto se gl'ordinarà. re, o Creditore l'Ospedale del Camerlengo.

8. Chiederanno al Governatore moderno il Libro dell'Elemofine ordinarie de Pellegrini, ed i scritti della Confessione de' detti Pellegrini, per vedere se sono tanti li scritti, quanto le partite del detto Libro.

CAPITOLO TERZO.

Di quelche tocca al Camerlengo.

r. Vi sarà un Camerlengo, il quale sarà tutti gl'anni eletto, o confermato per la Congregazione Generale, essendo alcuno de'Negozianti Portoghesi, che assistono in questa Curia, che sia più accreditato, e ben stante, o altra persona in cui concorrano le tali qualità, conforme si dispone nel Capitolo Decimo Titolo Terzo dell'elezione de'Governatori.

2. Averà il Camerlengo in sua mano tutto il denaro, che gli portarà, e consegnarà l'Esattore, e pagarà i Mandati, che passaranno i Governatori, essendo per essi sottoscritti, e registrati per il Computista in Congregazione partico-

il denaro, che se gl'è consegnato, e Mandati,

dere i Capitoli di questi Statuti, acciò sappiano dara quietanza dello stato, nel quale si trovaranno quella ad essi tocca, e come si abbiano da pori conti, quali si hanno da pigliare in Congregazione particolare, e della detta quietanza, si faranno due copie uniformi sottoscritte da'Governatori e per il detto Camerlengo, una delle quali si conservarà nel nostro Archivio, e l'altra, si riconsegnerà per sua giustificazione.

CAPITOLO QUARTO.

Dell' Archivio , e Archivista.

1. Per il buon governo della Chiefa, ed Ospedale, conviene, che dentro esso vi sia una Cassa ben custodita con tre chiavi, nella quale siano tutti i Libri, Scritture, Patenti, Luoghi di Monte, Bolle, Brevi, e qualfivoglia altre Scritture Autentiche della Cafa; effendo Originali non si potranno estrarre dall'Archivio in nium caso, solamente caso, che sosse necessario, si potranno far copie Autentiche, le quali trovandosi in conformità di questi Statuti, in si scriveranno nella stanza di detto Archivio nel Libro a quest'effetto destinato in presenza degl' Archivisti, o non potendo questi, altre persone in loro luogo nominati dalla Congregazione, e gl'Archivisti saranno i due Governatori, e l'altro, che sarà eletto, come si dispone nel Capinecessaria, e che non restò per ess. Ne anche si tolo dell'elezioni, ed ogniun' averà la sua chiave, in modo che non si possa aprire, non essendovi tutti presenti, e quando si estraerà qualla quantità tassata ne'loro regolamenti, salvo che Scrittura, il Governatore moderno notarà fosse stata fatta per ordine della Congregazione ciò, che si estrasse, e chi, acciò il tutto cossi, e si possa ricuperare.

2. Se qualche Scrittura, o Patente de Luoghi di Monte col tempo fosse notabilmente dannificata, gl'Archivisti lo proporanno in Congre-gazione, ad effetto si possa riformare.

CAPITOLO QUINTO. Degl' Oblighi del Computifta.

risolveranno.

1. Attento che coll'ajuto Divino questa no6. Saranno obligati a vedere il Libro, che stra Chiesa, ed Ospedale, si trovi sempre più in maggior augumento, e come speriamo dalla misericordia Divina, che per l'avvenire crescerà in rendite, e Azienda, acciò chè questa si condel Camerlengo, come più necessario si giudi- servi, e si accrescano le rendite, per evitar le cherà, con chiarezza, e buon governo della fraudi, e la negligenza nelle rifcoffioni di quelli; per tanto s'ordina, che si tenga un Computi-7. Nel fine di questi conti, si darà il saldo di sta, che con chiarezza tenga un Libro di ragione, essi, perchè costi quell'importò la rendita, e la a chi si darà un competente Salario, il quale

2. Ch' abbia da aver un'originale Libro Mastro, nel quale si scrivono tutti i Corpi dell' Aziende di questa nostra Casa, ed Ospedale, cioè Casa, Canoni, Censi, porzioni di Ripa, Zecche di Venezia, la Chiesa d'Ovadas, Piazza di Marinaro delle Navi dell'Indie, Luoghi de'Monti, e questi descritti per sue erezioni nella forma di maggior chiarezza, e fimilmente l'elemosine straordinarie, ed un Libro particolare, e Conto distinto dall'eredità del R. Antonio de Bivar, per potersi ogn'Anno distribuir le Doti che comportarà il credito di essa.

3. Similmente averà un altro Libro dove fi scriveranno tutt' i Mandati, che si passano nelle Congregazioni, dando di quelli credito al nostro Camerlengo, il di cui Conto pigliarà pure, dandogli debito del denaro, che l'Esatrore li consegnerà.

4. Sarà obligato ad assistere nelle Congregazioni particolari, quando in quelle sarà ordina-to ch'entri, ad effetto abbia notizia de' mandati, che si passaranno, e li registrarà, e darà ragione dello stato delle riscossioni, e più dipendenze della Casa, secondo, e conforme se li doman-3. Renderà conto nel fine dell'anno di tutto darà, e pigliarà in scriptis i mandati nel fine delle Liste, che li daranno i Governatori, coche pagò, i quali confegnarà in Congregazione me si dispone ne suoi Regimenti, acciò dopo

visti, e passati in Congregazione l'abbia da registrare, e porli nel Libro.

CAPITOLO SEXTO.

Dell'Esattore, e Sollecitatore, e di quello che aspetta a loro Ossizj.

qualch' altra persona, che parerà alla Congregazione, che sarà più lodato, e sufficiente, e sarà eletto dalla Congregazione particolare, ed in quella se gli assegnarà il Salario, che parerà

della Casa di S. Antonio, per il di cui effetto gli darà il Computista una Lista di tutti i corpi delle Case, e i nomi de Pigionanti, ed il tempo della Locazione, come anche de'luoghi di Monti, Canoni, Censi, Porzioni di Ripa, e di tutto ciò, che possa aver di rendita la Casa, ed Ospedale di S. Antonio in questa Città di Roma.

al Camerlengo, e si farà far ricevuta in un Libro, che per quesl'effetto avrà deputato, in modo che il denaro non si trattenghi in sue mani oltre tre giorni, senza, che sia consegnato al Camerlengo, e non consegnandolo dentro il detto tempo, correrà esso in rischio di detto denaro, e sarà castigato ad arbitrio del Governatore, eccedendo dal narrato. E se riscuoterà elemosine straordinarie, sarà obbligato dentro il termine di tre giorni dar notizia al Governatore delle tali riscossioni, e nota al Computista; per notarli nel suo Libro, a chi roccherà.

4. Farà mettere tutte le Locazioni nel Libro delle Scritture in essi Pigionanti, e le clausule, che saranno obbligati licenziarsi dentro 15. giorni avanti di terminar la Locazione, fotto pena di continuarvi la sudetta Locazione, e licenziandosi essi in tempo, farà subito metter Locande, e cercherà altri Pigionanti, e trovandoli darà parte al Governatore più antico, acciò con sua presenza, e con suo ordine, si facci la Locazione delle Case al suo solito, parendoli, che possa crescere la pigione, darà parte al Governatore, acciò l'accresca, o diminuisea di prezzo con ordine della Congregazione.

5. Non contrattarà con Pigionante alcuno, che non sia molto sicuro per pagare la pigione, la qual sempre riscuoterà anticipatamente, conforme l'uso di Roma.

6. Vedrà minutamente tutti gli Stabili, come son tenuti, e se vedrà esser mal tenuti, ne farà consapevole il Governatore, ad effetto possa licenziare i detti Pigionanti, procurando fubito trovar altri, e se vedrà, che siano necessari alcuni acconcimi, avvisarà il medesimo Governatore acciò vada personalmente, e proveda, come gli parerà;

7. Sollecitarà tutte le Liti attive, e passive della Chiesa, ed Ospedale, parlando co'Giudici, Procuratore, e Notaro con molta cura, e vigilanza, e darà di tutto parte al Governatore più antico, con cui ha da trattare, e fare tutto quello, ch'esso gli ordinarà, così in questo particolare, come in tutto il rimanente di questo

8. Averà a quess'effetto di tutto quello, che si è detto procura ampla fatta per il Notaro, a cui si ordinerà in Congregazione Generale, che la faccia

CAPITOLO SETTIMOS

Del Notaro, e Segretario della Congregazione e che cosa al suo Offizio appartenga.

i. Vi sarà un Notaro dell'Archivio Romano Portoghese, o Castigliano, potendo essere, dal quale saranno fatte tutte le Scritture d'In-t. L'Offizio dell'Esattore, e Sollecitatore, vessitura, Ensiteus, Canoni, e qualsivoglia altra cosa toccante la Chiesa, ed Ospedale, sarà obbligato ad assistere in tutte le Congregazioni Generali, nelle quali si averà da trattare del Governo di esti, e nell'elezione del Governatore, ed altri Offiziali, e di sua mano farà nel Libro giusto. Darà sempre molta sicurtà a piacer della de ricordi le note necessarie di tutto quello, che Congregazione di quella quantità, che giudi-cherà essa.

2. Sarà obbligato a riscuotere tutte le rendite tutti i termini, che i Governatori gl'ordineranno, conforme ne'suoi Regimenti si dispone. giurerà il segreto di quello si tratterà nelle Congregazioni, come tutti i Congregati, qual giuramento darà in mano del Governatore più

giuste cause, che a quest'efferto lo condannino, e non in altro modo.

LIBRO SECONDO.

Degli Statuti della Chiesa, ed Ospedale di S. Antonio de' Portoghesi.

CAPITOLO PRIMO

Del Culto Divino.

Per quanto si spera, che le rendite di questa Chiesa, ed Ospedale coll'ajuto Divino vadano in aumento, è conveniente, che anche vi sia aumento nel culto Divino; pertanto si ordina alla Congregazione particolare, che quando li parerà, che si possano sostenzare tanti Cappellani, che bastano per celebrare gi'Offici Divini, com è costume in simili Chiese di Roma, subito lo proponga in Congregazione Generale; e di suo ordine l'eseguisca, accrescendo il numero de Cappellani, e la mesata sufficiente, che la detta Congregazione determinerà, imponen-dosi obbligazione di recitare in Coro l'ore Canoniche tutti i giorni, e che diranno una Messa cantata a ora di Sesta, conforme i tempi, la quale si applicarà per l'anima della Sig. Giumar prima Fondatrice di questa Chiesa, ed Ospedale, e restarà in luogo di Messa bassa, che sempre se l'è detta, e ordinandogli tutto quel di più sarà necessario, acciò quei Offizi Divini si celebrino con tutta la decenza, e nella forma del Rito Romano.

CAPITOLO SECUNDO.

De' Cappellani, e suoi Offizi.

În quanto le rendite di questa Chiesa; ed Ospedale non sono sufficienti per sostentare i Cappellani necessari nella forma, che nel Capitolo retro prossimo si dispone, averà almeno dodici Cappellani, acciò soddisfino all'obligazioni della Chiela, ed Ospedale, così di Messe, che a basso nel Capitolo 4., si dichiarano, come degl' Ossizi, che ciascuno ha da avere, cioè di Sagrestano, altri de Confessori, altri di Mastro di Coro, altro di Ospedaliere, altro di Esattore, e Sollecitatore, quando parerà alla Congregazione particolare, che l'Offizio l'abbia uno de' Cappellani della Cafa; quali Offizi la Congregazione particolare provederà, distribuendo a ciascuno di essi le persone, che più atte le pareranno.

CAPITOLO TERZO.

Della qualità de' Cappellani, e come saranno ricevuti.

1. Le persone, che avranno da ricevere per Cappellani di questa Chiesa, ed Ospedale devono esser Sacerdoti approvati per Vice-gerente sottana, e sarajolo sino alle calcagne, del Vicario di Roma, e nate ne' Regni di Porto-saranno di lana senza mistura di sera ni gallo, o sue Conquiste, e non di altra Nazione, di buona vita, e costumi, e di tutto s'informerà il Governatore moderno, come nel suo Regimento, si dispone al Titolo 3. Capitolo 1. S. 8. per dar conto nella Congregazione, avanti che fiano ammessi.

2. Item in niun modo saranno ammessi Frati di qualsivoglia Religione, che siano, salvo Religiosi delli quattro Ordini Militari, e quando non vi saranno Sacerdoti Portoghesi, o in mancanza degl' uni, e gl' altri, allora potranno essere ammessi gli Spagnoli in chi concorreranno li requisiti necessarj; per li Mementi, che nelle due Messe si hanno da dire per il Dottor Martino de Aspilqueta Navarro, saranno præseriti li Navarri, ed altri qualsivoglia Spagnosi, avendo i requisiti, ch' esso in suo Testamento dichiarò, e se dopo ricevuti giungessero Portoghesi idonei, ne per questo i detti Spagnoli saranno licenziati, se non quando faranno quello, che non devono, durante quell' anno, quale finito entraranno i Portoghefi.

3. Item prima, che alcuno sia ricevuto per Cappellano, farà esaminato, da chi la Congregazione particolare deputarà, di latinità, canto fermo, ceremonie, acciò quello, si trovarà più sufficiente sia preferito.

4. Item doppo esfer ritrovati abili Cappellani, l'informazione, ed esame della Cappellania o Cappellanie, la Congregazione particolare fa rà elezione de'voti delle fave bianche, e negre buttando le bianche al più idoneo, e quello, che avera più fave bianche, esso sarà Cappellano, e gli darà giuramento d'offervare gli Statuti, e far tutto quello, che al suo Offizio tocca, e di quelgiorno, gli correrà il suo salario.

CAPITOLO QUARTO.

Dell' Obbligazioni in generale de' Cappellani.

1. Sarà obbligato ciascuno de' Cappellani di questa Chiefa, ed Ospedale dire in essa in ciascun giorno, una Messa bassa per l'intenzione della Sagrestia, restandoli reservato un giorno ogni che provederà in questo, sacendo giustizia. Settimana ch' il Sagrestano assegnarà, purchè non sia di Domenica, nè giorno di Festa, e se per qualche giusto impedimento non potrà alcun al Sagrestano, o in suo luogo sostituirà qualche Fontana dell' Ospedale.

Sacerdote, che ciò foddisfacci.
2. Nell' Aurora, si dirà una Messa, e poco avanti mezzo giorno un' altra, la quale distribuirà il Sagrestano per turno, dando diretta-mente a ciascuno de Cappellani a chi li toc-

3. Item tutte le Domeniche, e giorni di Festa, si dirà Messa cantata della Festa, che sarà, ed ogni Sabbato un' altra della Vergine Nostra Signora all' ore, che si suol dire la Messa cantata in S. Agostino.

4. Item ogni giorno all' Ave Maria, fi dirà la Salve Regina in onore della Vergine Nostra Sig., con un Responsorio per l'anime de Fondatori, e Benefattori.

senza per ciò pretender altro, salvo di quello che già sta in uso darseli qualche propina. E del medesimo modo hanno da assistere alle Feste della Casa, facendo tutto quello, che gl' ordinaranno i Governatori, o ciascuno di essi.

6. Item anderanho in abito onesto, e decente al suo stato di Sacerdote, con suoi vestiti faranno di lana senza mistura di seta nissuna, ed in tutto il rimanente del vestir, di vita, e di costumi saranno conformi alla disposizione de' Sagri Canoni, e solamente potranno vestir di corto, andando alle Chiefe, o uscendo fuori di Roma.

7. Item quando assisteranno agl' Offizj divini, così in Coro, come nella Chiesa saranno vestiti con le Cotte, stando per suo ordine, e anzianità, precedendo sempre il più antico al moderno con molta quiete, e filenzio.

8. Item saranno obligati, tanto i Cappellani di numero, come gl'Estranumerari ad assistere agl'Infermi, ed Agonizzanti recitandoli l'Offizio d'agonia, e facendoli altri atti di pietà Christiana, che in tal ora sono necessari, tanto il giorno, come di notte, ed il Cappellano, che sarà Ospedaliere distribuirà il tempo, e l'ore di detta assistenza in conformità del suo regolamento.

9. Item sempre devono mangiare nell' Ospedale, e mai nell'Osteria, nè in altri luoghi îndecenti, il che anche s'intende nella Cantina, ed Ofpedale, dove folamente potranno andare a cercare quello li sarà necessario senza ivi trattenersi, nè dormir fuori di Casa senza licenza d'uno de Governatori, e se succedesse causa tanto legitima, ed urgente, che non la potesse domandare subito, il giorno seguente per la mattina lo dirà al Governatore moderno per disporre in esso, come le parerà. E se quando si ritiraranno trovaranno la porta ferrata dell' Ospedale, non entraranno per altra parte, nè faranno rumore co' Portinari, acciò li apra; questo medesimo ad effetto di uscire, e se vi sarà causa molto urgente, chi averà la chiave, li darà licenza acciò lo che le comandaranno i Governatori, di che fa-rà nota nel Libro de' ricordi, e subito in quel Governator dicendeli la causa, perchè gli

> 10. Nessun Cappellano ginocarà ad alcun giuoco proibito, ma solo quelli, che tra persone Religiose, si permetrono, i quali non si ginocaranno in tempo, che molestino, ed incommodino gli altri Cappellani della Cafa, ed Ofpedale, ne averà intrichi, o brighe con altri, benchè glie ne dasse causa, ma darà conto al Governatore,

11. Item in niun caso parlaranno con Don-na alcuna dentro l'Ospedale, benche non sospetta, e della medesima sorte non lasceranno Donna de' Cappellani dir le Messe del suo obligo, lo dirà alcuna ch' entri a cercar acqua al Pozzo, o alla

> 12. Item non lasceranno restar persona alcuna nelle sue Camere, acciò in esse dorma, benchè siano Secolari, o Ecclesiastiche, senza

licenza espressa del Governatore,
13. Item niuno de' detti Cappellani, ne meno qualfivoglia perfona allogiata nell' Ofpedale di qualsivoglia stato, o condizione, che sia pigliarà cosa alcuna, che sarà offerta alla Chiesa, ed Ospedale, di denaro, cera, o cose dolci per gl'Infermi, salvo se sarà il Sagrestano, le cose petranti, e che si offeriscono alla Chiesa, e l'Ospidaliere quelle, che si daranno all' Ospedale, ed in caso, che qualsivoglia de' sopradetti non sia in Casa, potrà ogni Cappellano, che si trova presente ricevere tutto quello, con 5. Item assisteranno tutti i Cappellani all' Of- tanto, che venendo la persona a chi spetta, se fizi Divini, così di Settimana Santa, come a li consegni, e lo facci subito sapere a' Govertutti, ed altri qualsivoglia suffragi, che si fanatori, per far carico, dove apparterrà, e la meranno per i Desonti per l'obbligo della Casa, desima cura averà il Sagressano, ed Ospidaliere. no da servire alle Messe cantate da'Diaconi, e Subdiaconi per suo ordine, come avvisarà il

Sagrestano.

l'Ospedale cos'alcuna in deposito, sia robba or possedesse nella forma, che li parerà. dinaria, denaro di qualfivoglia persona, o persone di fuori, senza licenza del Governatore, ma essendo di contrabando, di niun modo la possano tenere.

16. Procuraranno di vivere tutti con molta quiete, unione, ed amicizia, senza che tra di 1. Ad effetto, che con maggior numero de loro vi siano separazioni, o divisioni trattando Sacerdoti il culto Divino, ed offizi, si celebrino ticolarmente dedicata a Dio, & in communità, dove le divisioni sono origine di molti mali.

fermiero, Cuoco, e Chierico, e quando vi fiano e lo faccino multare per il Governatore, & pro-

vvedere a tempo.

cena, ed in niun modo, si tratteranno in con- che si farà avvertimento, e nota nel libro de' versazioni nella Cucina, dove andaranno, o ricordi. mandaranno a pigliare a fuo tempo il fuo pranzo, o cena ad effetto il Cuoco possa serrar la porta della Cucina all'ore, che li commanda il fuo Regimento, e Statuto.

19. Lasciando in qualsivoglia modo d'esser Cappellano confeguaranno al P. Ospidaliere tutti i mobili della sua stanza, che sono appartenenti all'Ospedale, com'anche il Capitolo di questi Statuti, che per sua direzione gli sarà stato con-

legnato.

20. Non faranno circoli in Sagrestia, gl'inconvenienti, che nascono, e per i disturbi de' Celebranti, e per evitar questo in miglior forma non andaranno alla Sagrestia se non quando saranno chiamati, acciò vengano accodire a fuoi obblighi.

21. Niun Cappellano uscirà fuori di notte con spada, e contravenendo, sappia che ha da essere gravemente multato dal Governatore.

22. Saranno obbligati uscendo fuori de' suoi Cubicoli dire le Orazioni per benedire i Corridori nella forma, che si dispone nel Cap. 15. delle Obbligazioni dell' Ospidaliere.

CAPITOLO QUINTO.

Del Salario, che banno da avere i Cappellani Ordinarj, in quanto non si osserva quello, si or-dina nel Capitolo primo del culto Divino nel Libro secondo dello Statuto.

1. La Congregazione particolare assegnarà di Salario a' Cappellani trentafei giuli ogni mefe, il che s'intende, se alcun Testatore non lasciarà maggior salario, perchè allora se gli darà conforme la lascita della Cappella islituita, le di in questo secondo Libro Cap. 4. 5.7., per la pricui Messe il Cappellano dirà; parimente asse ma volta sarà multato in tre giuli, per la secongnarà ad ogni Cappellano una stanza; ch'esso da in doppio, e per la terza licenziato dall' possa serrare con chiave, ed un letto ordinario, un tavolino, e due scabelli, e nella Cucina dell' Ospedale, se li cucinerà quello, che ciascheduno portarà ad essa, mettendoli solamente essendo Messa bassa paghera due giuli, e cantata sale, fuoco, e cottura coll'assistenza. E quando alcuno si ammalarà, l'Ospedale lo medicarà scusato. nella sua Stanza, dandoli tutto il necessario; ma in tutto quel tempo non tirarà Salario.

2. In caso, che nel detto Ospedale muoja qualche Cappellano ordinario, o estraordinario sarà inquiero pagherà un giulio per la prima nel medefimo giorno, effendo per la mattina, fi volta, la feconda due, e la terza tre, e se farà portarà il corpo in un Cataletto in abito Sacer- ne' Vespri, o Messa di S. Antonio, Regina Santa

14. Sappiano, che tutti generalmente han- tro torce, e subito se gli farà un'Offizio di tre Lezioni con una Messa cantata per la sua anima, e se gli dara sepoltura nella Chiesa involtato in un Lenzuolo, il che tutto se gli farà 15. Niun Cappellano potrà avere dentro gratis, e lui potrà testare di quello al presente

CAPITOLO SESTO.

De' Cappellani, ed Extranumerarj, e del numero di essi.

tutti egualmente con la carità, che chiede il suo con più decenza, si ordina, che parendo alla stato, avvertendo, che stanno in una Casa par- Congregazione particolare possa ricevere sino quattro Cappellani estraordinari in ajuto degl' altri, ed in essi concorreranno i requisiti, che 17. Trattaranno bene di parole gl'Offiziali nell'ordinari fono espressi, se li dara Stanza nell' Secolari della Casa, come Sottosagrestano, In-Ospedale, cioè una Stanza per due, e letto a fermiero, Cuoco, e Chierico, e quando vi fiano ciascuno, e tutto quello più, che è costume querele lo faranno sapere agl'Offiziali, a' quali darsi a' Cappellani ordinari, eccetto il salario essi sono subordinati, acciò essi lo riprendano, solamente, che sarà l'elemosina ordinaria della Messa, che diranno, e saranno preferiti per envvedere a tempo.

18. Averanno cura di dar' a tempo al Cuoco quello li ha da cucinare per pranzo, o per
degli Statuti, ed obbediranno i Governatori, di

> 2. Item saranno obbligati dire ogni Settimana uno Messa per l'anima de' Fondatori, e più Benefattori dell' Ospedale, ed ajutarà agl' offizi Divini, ed affiftera tutti i giorni alla Salve con gl'altri Cappellani, ed agl' Infermi alle ore, che

gli toccheranno.

3. Item se ajutaranno in alcuni offizi de' Morti, o qualfivoglia altri suffragi, che non faranno di peso della Casa, entraranno con gl'altri Cappellani pro rata all'elemofine, che se gli daranno.

CAPITOLO SETTIMO.

Che l'Offizio di Cappellano è annuale.

I Cappellani ordinari, e straordinari, durano solamente un' anno, cominciando dal primo di Gennaro, e terminando nell'altro dell' anno seguente, e benchè alcuno entrasse in altro giorno per il decorfo dell' anno, nè per questo lascerà di terminare nel detto primo giorno di Gennaro, nel quale tutti saranno licenziati dal Governatore moderno, e nella prima Congregazione saranno ammessi quelli, che non averanno demerito; e se alcuni saranno esclusi, si riceveranno altri in suo suogo, di che si farà nota nel Libro de' ricordi.

CAPITOLO OTTAVO.

Delle pene, e multe de' Cappellani, che non faranno ciò, che per questi Statuti sono obbligati.

1. Qualsivoglia Cappellano, che non anderà in abito onesto nella forma, che si è detto Ospedale.

z. Item quello, che lascerà di dir Messa alle ore che gli faranno distribuite dal Sagrestano, quattro, avendo però causa d'infermità, sara

3. Item quello, che mancherà alla Messa Maggiore, Salve Regina, o qualsivoglia altri Offizj Divini, o non assisterà esso con Cotta, e dotale, e si esporrà nella Chiesa in mezzo quat- cinque giuli, e quello, che non si communiche-

tato in un giulio.

4. Item quello, che non assisterà a' Mori- nel suo reggimento al Libro primo Capit. 6., sabondi alle ore assegnateli dall' Ospidaliere, per rà multato per la prima volta in cinque giuli la prima volta sarà multato in due giuli, per la per la seconda in dieci, e per la terza privato feconda in doppio, per la terza in otto, e per del suo Offizio. la quarta sarà licenziato, ed essendo Cappellano estranumero sarà ammonito tre volte, ed alla quarta licenziato.

5. Irem ogni Cappellano, che mangerà fuo-ri di Casa, andando per l'Osterie, e Taverne, il che anche s'intenda nella Cantina dell' Ospedale, sarà multato in due giuli per la prima volta, e la seconda in quattro, e la terza in dell' Offizio. otto, ed essendo contumace sarà espulso suori

dell' Ospedale.

6. Item ciascuno che dormirà fuori, o verrà fuor d'ora, senza causa urgente, o licenza di uno de' Governatori, o entrarà, o uscirà per altra qualsissa parte, che non sia la porta ordinaria, per la prima volta sarà multato in cinque giuli, per la seconda in un scudo, per la terza licenziato dall' Ospedale, il che anche s'intenderà, quan-

do non uscirà a pigliare Acqua Santa.
7. Item ogni Cappellano, e qualsivoglia altra persona, che starà alloggiata nell' Ospedale per la prima volta, che giuocherà, o averà buglia con alcuno, farà multato in cinque giuli, sarà subito licenziato, ed essendo qualsivoglia al-per la seconda il doppio, e per la terza sarà tra cosa di robbe, o denaro, se lo riceverà sen-mandato suori dell' Ospedale, e se sarà Pellegri-za espressa licenza del Governatore, sarà mulno sarà ammonito due volte per l'Ospidaliere, e la terza sarà mandato via, e se alcuna delle so- seconda in dieci, e per la terza sarà licenziato praddette persone ferirà, o darà, o trattarà male di parole altri, sarà subito sicenziata dall' Ospedale per mai più esfere ammessa; così anche avendo qualche forte di armi.

8. Item ogn' uno, che portarà a dormire alla sua stanza persone di qualsivoglia qualità che sia uno de' Cappellani più antico, pratico nelle Ce-

9. Item il Cappellano, che parlerà dentro cose della Chiesa, che gli saranno consegnate. l'Ospedale con Donna, benchè non sia di sospetto, o consentira, che vada a cacciar acqua alla ornare colla dovuta perfezione il Tabernacolo, Fontana, o Pozzo dell' Ospedale, per la prima e rinovare il Santissimo Sacramento a suo temvolta sarà multato in due giuli, per la seconda po in modo, che non manchi, e gli terrà la in doppio, e per la terza in otto, e se sarà di Lampada continuamente accesa, e per la Festa sospetto, sarà mandato fuori.

10. Item ogni persona, Cappellano, o Pel-terano. legrino, che pigliarà per se cosa alcuna di quelirremissibilmente sarà subito mandato via dall' Ospedale, senza poter esser più ammesso.

tutto il contenuto nel suo regimento, se sarà in servono ordinariamente, le farà lavare ogni setcosa leggiera, sarà multato per la prima volta timana, e le Cotte, Camici per le feste, e quanin un giulio, la seconda in doppio, e di li avanti do sarà necessario, e se perciò sarà di bisogno ad arbitrio del Governatore; e se sarà cosa gra-ve, per la prima volta in un scudo, e la seconda privato dall'Offizio, ed in caso, che dia l'elemo.

4. Item tre volte la settimana farà scuopare fina delle Messe, acciò si dicano fuori della nostra Chiesa, sarà subito privato dell' Offizio.

12. Item il Confessore, che mancherà a quello, se gl' ordina nel suo regimento, sarà multato ad arbitrio del Governatore, con poterli an-

che levare l'Offizio di Confessore.

fare quello, è obbligato per il suo regimento, e se sarà cosa leggiera, sarà per la prima volta ne a chi verrà a dir Messa, e non si partirà di multato in un giulio, la seconda in doppio, e la terza in quattro, conforme all'arbitrio del quale servirà per ajutare in tutto ciò ch' è ne-Governatore, ma se mancherà alla Messa can-cessario, e tre Chierici, e tutti quattro faranno Governatore, ma se mancherà alla Messa can-cessario, e tre Chierici, e tutti quattro faranno tata, o altri qualsivoglia Ossizi, in cui esso sia con diligenza che se gl'ordinerà. necessario, farà multato in quattro giuli, e la seconda in otto, e la terza privato dell' Offizio, re la Porta, e sonare la Salve, che si cantarà e ne sarà provvisto un' altro.

14. Item il Maestro di Ceremonie, che non farà quello tocca al suo Offizio, sarà multato,

come si dice dal Mastro di Coro.

rà nella nostra Chiesa nel Giovedi Santo sarà mul- 15. Item l'Esattore, e Sollecitatore, che non faranno, e soddisfaranno quello, se gl' ordina

16. L'Ospidaliere non farà quello gl' è ordinato nel suo regimento nel terzo Libro di questi statuti, sarà multato, essendo cosa leggiera per la prima volta in un giulio, la seconda in due, e la terza in quattro, conforme all' arbitrio del Governatore, ed esfendo cosa grave sarà multato in un scudo, e la seconda privato

17. Item ogni Cappellano, che contro l'ordine del suo statuto al S. 6., vestirà qualsivoglia

sorte di seta, eo ipso sarà licenziato dal nostro Ospedale.

18. Item quello, che fomentarà dissenzioni . o mostrarà inimicizie, mostrandosi grosso o negando il faluto comune ad altri, per la prima volta sarà multato in due giuli, per la seconda in quattro, e per la terza si considerarà, se debba ester licenziato.

19. Item quello, che riceverà nella sua stanza Depositi, come si dice nel Capitolo 4. de' suoi Obblighi S. 15., essendo robbe di contrabando, tato in cinque giuli per la prima volta, per la dall' Ospedale.

CAPITOLO NONO.

1. L'Offizio di Sagrestano si darà sempre ad fenza licenza del Governatore, per la prima vol-ta pagarà uno scudo, e per la feconda sarà li-cenziato dall' Ospedale.

re, e dar conto dell' argento, ornamenti, e più

> 2. Item fara molto diligente, e vigilante nell' di Pasqua pigliarà l'Oglio Santo a S. Gio: La-

3. Item averà particolar cura d'ornar gl' Alie, che faranno offerte alla Chiefa, ed Ospedale tari col colore, che corre, conforme le Ceremonie Romane, tenendoli sempre ben politi, come anche i Calici, vestimenti, purificatori, 11. Item il Sagrestano, che non soddisfarà a ed altre cose della Sagrestia, e le cose che in essa

> 4. Item tre volte la settimana farà schopare Chiesa, e Sagrestia, polire i banchi, e spolverare le muraglia, e tutti i Sabbati al tardi benedirà l'Acqua Santa, ed ogni volta, che sarà

bisogno.

5. Item subito nel far del giorno andarà col sotto Sagrestano per fargli aprir la porta della 13. Item il Mastro di Coro, che lascerà di Chiesa, ed assisterà nella Sagrestia, sin che la re quello, è obbligato per il suo regimento, torni a serrare al mezzo giorno, per dar ordili senza lasciare il sotto Sagrestano in suo luogo,

> 6. Mezz'ora avanti l'Ave Maria, farà aprine' giorni festivi con quattro candele accese nell' Altar Maggiore, e ne' feriali con due, e parimente altre due nell' Altar di nostra Signora, e finita farà sonare l'Ave Maria, e serrarà la por-

cuna, benchè conosciuta.

7. Item sarà obbligato d'amministrare i Saticolare di qualche Santo, chiedesse la Comugramenti dell' Eucarestia, Estrema unzione a nione nel suo Altare, tutti gl' Infermi dell' Ospedale, e raccomandare l'Anima di quei, che moriranno, e si sepelliranno que' Desonti si sono sotterrati nella nostra Chienella Chiesa del medesimo Ospedale ancora con sa, e specifichera in esso con distinzione in che Cotta, Stola, offervando in tutto il Rito Ro- luogo fu fotterrato, i nomi, e le Patrie, il Me-

8. Item ogni settimana farà una lista, in cui alcuna. Fara sonare tre volte dal Chierico la l'avvisara al Governatore. Messa maggiore ne' giorni solenni di festa, come 17. Essendo i tre Chierici capaci, come de-

vano tutte le Messe, che i Fedeli faranno dire, ste principali dell' anno, nel giorno di S. Antonio ed in quello dichiarerà, come si diranno, se per nella nostra Chiesa, ed abbia particolar cura Anima di Sacerdote Defonto, o Defonta, o in della sua buona educazione, e principalmente onore di alcun Santo, e farà sottoscrivere nel che servano le Messe con tutta persezione, e detto Libro la persona, che la dirà, riparten-do le dette Messe nella forma, che resta detta delle mattine nella Sagrestia, e Chiesa, servennella prima parte di questi Statuti Capitolo 4. Ti-tolo primo, de' Governatori S. 9., e dal più mo-18. Perchè il nostro Statuto ordina, che gl' derno intenderà, come si debban distribuire le Offiziali minori della Casa, come Sottosagredette Messe, e l'osserverà. Averà nella Sagre-stano, Infermiere, e Cuoco, si comunichino stite le Orazioni scrite per preparazioni nelle Feste principali dell' anno, e nel giorno di alla Messa, che i Sacerdoti dicono, ed in essa S. Antonio, averà molta cura di avvertirli, acciò

10. Item riceverà tutte l'elemosine de' Re- Governatore. fponsorj, Messe, ed altre oblazioni, ed incontinente le metterà nella Cassa, che averà, di- Chiesa Messe, divertendo l'elemosine, che a chiarando nel detto Libro il modo, con cui, se quella portano, acciò si dicano in qualsivoglia li consegnarono, cioè se chi fece dire le dette altra, e sapendo, che il Governatore ne distri-Messe, o Responsori, dette maggior elemosina, buisca alcune per diversi fuori della nostra Chieche il costume, e dichiarò, che tal elemosina sa, subito darà conto al Governatore più antidava alla Chiesa, acciò in essa si celebrassero i co, o Congregati, acciò lo riferiscano in Contali suffragi, o che la dava tutta a persona, o gregazione. persone, che gli faccssero, ed esso averà una 20. Tratterà sempre bene di parole tatti i Chiave di detta Cassa, acciò nel fine d'ogni mese, si trovi con quelle presente all'aprir col Go- se qualche mancamento, esso non li riprenderà, vernatore più moderno, come si è detto nel suo ma ne farà memoria, se la colpa non necessitareggimento.

11, Item riceverà dal Governatore per In-se multato per il Governatore, a chi tocca dar ventario tutti gl' Argenti, ornamenti, ed altre le multe, e far l'ammonizioni, che saranno necose, che ha nella Sagrestia, si sottoscriverà cessarie. nel fine, per poter dar esso conto al Governatore, che succederà, ad effetto della consegna, e mancando qualche cosa la pagherà, e per qual-fivoglia via, che lascerà l'Offizio, sarà obbligato prima dar detta consegna, non imprestarà cosa alcuna della Sagrestia, nè lascerà aprir nella Chiesa, Fossa, o Sepoltura senz'ordine del Governatore, scuscendosi vestimenti, o Camici, li farà raccomodare.

12. Item Quando il Governatore averà da pigliare la cera, l'andarà accompagnando col Libro, dove il Cerarolo nota, e chiederà tutta quella sarà necessaria al detto Governatore per il servizio della Chiesa, e di tutte le Torce, o candele, che averà ricevuto, consegnarà tutti i moccoli.

13. Item In fine di ciascun mese farà una lista, così de' falarj, che hanno d'avere i Cappellani, come di tutte le spese della Sagrestia, e la darà al Governatore moderno, acciò in Congregazione particolare, si passi mandato di-retto al Camerlengo della forma ordinaria, e le dette liste le lasciarà registrare, come si dispone Capitolo 1. del Governatore moderno Titolo 4. de' Governatori f. 20., ed insieme portarà le multe di quelli, che non eseguirono l'ordine nel dir le Messe, acciò siano difalcate da detti salarj.

14. Non consentirà si dia la Comunione suo-ri dell' Altar Maggiore, o in quello, dove sa-che sarà necessario, con molto amore, e carità,

ta, e farà la cerca, acciò non resti persona al-rà il Santissimo Sagramento, salvo a persone di gran rispetto, o ad alcuno per divozione par-

> 15. Avrà un libro, nel quale, si scrivano tutti se, l'Anno, e il giorno, ed i nomi de' Padri.

16. Averà reggimento, o Capitolo del Sottoordini a' Cappellani le Messe, che ogn' Anno ha sagrestano, perchè essendoli in tutto quello gl' da dire degl' obblighi della Casa, dichiarandoli appartiene alla Sagrestia subordinato, deve saper perche intenzione, ed a che ora, e distribuirà quelche tocca al Reggimento di tal Sottosagrestaancora ad ogn' uno le Messe solenni, Evangelj, no per ammonirlo negl' errori, che farà nel suo Epistole per turno con diligenza senza passione Offizio, e se ammonito non si vorra emendare

anche mezzo giorno, ed all' Ave Maria.

9. Item farà un Libro, nel quale, fi fcriobbligo, che hanno di comunicarfi tutte le Fe-

alla Messa, che i Sacerdott dicono, ed il cua fodissino a quest' obbligo di comunicarsi nella avanti l'elevazione, sino al consumare sarà semnostra Chiesa, e non lo facendo. avvisarà il

19. In niun modo facci dir fuori della nostra

20. Tratterà sempre bene di parole tatti i rà subito di rimedio, acciochè nel sine del mese

21. Item in niun modo consentirà, che nella Sagrestia, si parli alto, ne si faccino circoli, che perturbino i Sacerdoti, che staranno celebrando nella Chiesa, ed avvertirà i Padri Cappellani, che non vengano alla Sagrestia, se non quando verran chiamati per accodir nella Chiesa a' suoi obblighi.

CAPITOLO DECIMO.

De' Confessori, o Prefetti Spirituali, e suoi obblighi.

1. I Cappellani, che serviranno di Confesfori, saranno esaminati, ed approvati dagl' Esaminatori di questa Corte, e con licenza del Vicegerente esercitaranno l'Offizio, saranno di natura docile, e piacevole, e di esemplar vita, e costumi per edificar gl' altri.

2. Item oltre quello devono offervare, come Cappellani, saranno obbligati a stare tutti i giorni per la mattina nella Chiesa, o Sagrestia, over in parte, dove possano esser trovati, principalmente ne giorni di Festa per consessare i Sacerdoti, che verranno a dir le Messe, ed altre persone, che nella Chiesa, si vorranno confessare, e per questo travaglio, se gl' accrescerà maggior Salario, che giudichera la Congregazione meriti la sua fatiga.

che sarà giovevole alla sua coscienza, e princi-

4. Supposto, che non siano obbligati ad assistere nel Coro, ne alle Messe cantate nelle Domeniche, o giorni di festa per la mattina, perchè in questi tempi devono stare ne'loro Confesfionari, con tutto ciò ne'giorni, ne' quali non averanno confessioni, devono assistere al Coro, Messe cantate, Salve, Litanie, ed altre Funzioni, che faranno gl'altri Padri Cappellani, e con quelli entraranno pro rata in tutti gl'emolumenti della Chiesa, benchè non assistano, stando in quei tempi occupati nelle Confessioni.

5. Sappiano, che sono obbligati a portare nella Sagrestia l'elemosine saranno consegnate nel Confessionario per dire alcune Messe, e per scriverle nel Libro, e che non possan' essi per se medefimi distribuirle, e facendo il contrario, saranno gravemente dal Governatore multati, e non emendandofi, saranno privati d'esser più Confessori nella nostra Chiesa.

CAPITOLO UNDECIMO.

Del Maestro di Coro, e suoi obblighi.

1. Il Cappellano, che averà da servire di Maestro di Coro, sarà quello, che sarà più perito nel canto, e cose appartenenti a quello sarà pace in Roma, deve aver' ordini minori, almeno obbligato di provvedere gl'Offizi, che si hanno prima tonsura, ha da essere di tal' attitudine, e da recitare tanto nel Coro, come fuori di esso, e registrare i Libri del Canto, e regger gl'altri in nistero di Sagrestia, ma anche allo Stato Ecclemodo che non vi sia errore nessuno nel recitare l'Offizio nel canto. Segnarà in un Libro li affenti, che mancarono all' Offizio Divino, e che ogni mese conto al Governatore, acciochè le multe, in che sono stati condennati, si levino dal Salario, che ogn'uno ha da avere. Avera cura de' Libri del Coro, che gli faranno confegnati per Inventario.

2. Item tutti i Mercordi, e Sabbati chiamerà i Cappellani un'ora doppo pranzo, e nella Sala delle Congregazioni particolari, o nel Co- pellani. ro antico, farà esercizio di canto, acciò si canti con perfezione, e li dirà quello fi ha da cantare, e per sua fatica, averà maggior Salario,

che determinerà la Congregazione.

3. Item ogni volta, si averà da cantare l'Offizio di nove Lezioni, farà vi fiano nove Sacerdoti, de' quali per ordine ogn'uno dira la sua, cominciando da più moderni, e le tre ultime dirà il Subdiacono, Diacono, e Sacerdote, il quale starà con la sua Stola, conforme le Ce-remonie Romane, e con esse si conformerà in tempo si deve trovar presente nella Chiesa. tutto.

CAPITOLO DUODECIMO.

Del Maestro di Ceremonie, e suoi obblighi.

1. Per Maestro di Ceremonie si eleggerà in Congregazione particolare il foggetto, che nelle Romane, quali fi dovranno ufare nella nostra Chiesa, parerà più atto, applicato, e modesto, in maniera, che non solamente sia abile ad evitar gl'errori tanto più considerabili, quanto più pubblici, ed avvertire quello, che sarà necessario, acciò gl'Offizj Divini si celebrino con la decenza, e perfezione dovuta; ma anche possa Cappellani cantano la Salve, e Litanie, avendo edificare con la modestia, e maturità quelli, che faranno presenti.

2. Se li dara un Ceremoniale, ed anche altano delle Ceremonie, i quali vederà accuratamente, e col medesimo consultarà i dubbi, che

e li visitaranno tutti i giorni, animandoli a sop- che in tali dubbi usano le principali Chiese di portare con pazienza il travaglio, e fastidio Roma. I detti Libri con questi Reggimenti condell' Infermità, offerendoseli in tutto quello, segnarà al Governatore nel fine del suo Offizio per qualsivoglia modo sia, e si obbligherà di repalmente a quelli, che faranno in pericolo di stituirli nell'atto della consegna.

3. Sarà obbligato ad assistere con Cotta a tut-te le Messe cantate, ed altri Ossizi Divini, che folennemente si celebraranno nella nostra Chiesa, e mancando per fua colpa ad alcuna delle dette Messe, o Osfizj, per la prima volta sarà multaro in quattro giuli, per la seconda in doppio, e per la terza privato del suo Offizio; però se assistendo sarà causa d'errore considerabile a'Celebranti per la prima volta sarà multato in un giulio, per la feconda in due, e di li avanti ad arbitrio del Governatore.

4. Uscirà sempre dalla Sagrestia accompagnando i Celebranti, e prima ch'escano tutti, andarà a veder prima, se nell'Altare, e Credenza &c. statuto il necessario, e di quello mancherà, avvisarà il Sagrestano, che nell' appartenente al suo Offizio li deve ubbedire, come anche i Celebranti, ed averà maggior salario, come si dice de' Consessori, Sagrestano, e Mae-

stro di Coro.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Del Sottofagrestano, e suoi obblighi.

1. Il Sottosagrestano, che deve esser nato in Portogallo, o sue Conquiste, quando vi sarà cacostumi, che non solo prometta esser' utile al Mifiastico, per il quale si deve incamminare.

2. Nel vestito, sommissione, e modo di vita esemplare, si porterà come i Cappellani non volsero obbedire, e delle mancanze darà offervando quello, che nel Direttorio di questi s'ordina, di non mangiare all' Osterie, e luoghi indecenti, di non dormire senza licenza del Governatore fuori dell' Ospedale, di non giuocare, nè parlare in esso con Donna alcuna, di non ammettere qualfivoglia persona che sia a dormire nella fua stanza, e mancando alle cose sopradette, incorrerà nelle pene imposte a' Cap-

3. Ubbedirà al Sagrestano in sutto quello gli comanderà, sia appartenente alla Sagrestia, ed in essa, e nella Chiesa assisterà con Cotta alla Mattina ne'giorni di festa, preparando gl'Altari, Candele, ampolline, ed ajutando a vestire i Sa-cerdoti, a'quali servira la Messa, o essendo persone di maggior qualità, o quando i Chierici staranno occupati, ed ogni volta, che si serrarà, ed aprirà la porta, esso l'aprirà, e serrarà, dando le chiavi al P. Sagrestano, che nel medesimo

4. Nelle Martine non uscirà fuori della Chiesa, o Sagrestia senza licenza del Sagrestano, nè fenza esso mandarà via i Chierici, ed uscendo fuori il Sagrestano nel detto tempo, o stando occupato, restarà nella Sagrestia in suo luogo, avendo cura del Ministero del Sagrestano.

5. Stando fuori di cafa, o occupato il Sagrestano, ed alcuno consegnarà l'elemosine delle Messe, il Sottosagrestano le riceverà, e le scriverà subito nel Libro, ma non le metterà nella Cassetta delle medesime elemosine, ma le darà al Sagrestano, acciò le metta esso.

6. Affisterà nella Chiesa tutto il tempo che i cura d'invigilare, che non fi levi cosa alcuna dagl'Altari, e si confesserà in modo, che il Sagrestano sappia, e si comunichi nella nostra cuno, o alcuni Libri di quelli, che meglio trat- Chiesa almeno nelle feste principali dell' Anno, e nel giorno di S. Antonio.

7. Mancando ad alcuno di quest'obblighi che occorreranno, e co'più periti, fapendo quello, non ha caftigo determinato, lo potra caffigare in suo arbitrio il Governatore, conforme il mancamento fatto, ed ha da essere licenziato, se sara così grave la colpa, che lo richieda.

8. Ogni volta, che il Governatore intimarà Congregazione, o generale, o particolare, esso sarà obbligato a far personalmente le dette intimazioni à tutti li Congregati, conforme il detto Governatore li ordinarà. Ed essendo necessario li darà fede in scritto delle persone, ch'intimò, e per suo salario avrà un giulio ogni giorno.

Compendio delle Messe, ed altri pesi della nostra Chiesa, ch' ha in tutto l'Anno.

JANUARIUS.

Prima die bujus mensis Missa cantata solemnis de Circumcisione Domini Nostri Jesu Christi. Die 6. Missa cantata solemnis de Epiphania De-

mini Nostri Fesu Christi.

Die 17. Missa cantata solemnis de S. Antonio Abbate.

Die 20. Missa cantata solemnis de S. Sebastiano Martyre.

Die 22. Missa cantata solemnis de S. Vincentio Martyre.

FEBRUARIUS.

Die 2. hujus mensis, Missa cantata solemnis de Purificatione Beata Maria Virginis, cum Officio, & distributione Candelarum.

Die 3. hujus, Missa cantata dicenda per Cappellanos hujus Ecclesia in Ecclesia S. Jacobi Nationis Castellanorum pro Anima D. Antonii Fonseca: habent Cappellani de eleemosyna julios duos pro quolibet, excepto Decano.

Die 8. Missa cantata cum Officio Defunctorum D. Francisci Vaz. Pereira de Castro.

Die 24., vel anno bissextili 25. Missa cantata solemnis de S. Mathia Apostolo.

MARTIUS.

Die 19. hujus Mensis, Missa cantata solemnis de S. Josepho.

Die 23. Missa cantata de Anniversario pro anima Georgii Peixetto de Guerra, obiit hac die.

Die 25. Missa cantata solemnis de Annunciatione Beata Maria Virginis, etiamsi contigerit transferri in aliam diem.

APRILIS.

Die 25. bujus Mensis, Missa cantata solemnis de S. Marco Evangelista.

Die 26. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de Festo S. Engratia, sive Ingratidis juxta intentionem quondam D. Gasparis de Franco.

MAJUS.

Die prima hujus, Missa cantata solemnis de SS. Apostolis Philippo, & Jacobo.

Die 3. Missa selemnis de Inventione S. Crucis.

Die 15. Missa cantata de Anniversario pro Anima D. Ferdinandi Nunez, obiit hac die.

Die ultima, Misa cantata solemnis cum Diacono, & Subdiacono de Anniversario pro anima D. Antonii de Bivar, obiit bac die.

JUNIUS

naba Apostolo.

Die 13. Missa solemnis de S. Antonio de Padua Patrono , & Titulari Ecclesia.

diacono de Anniversario pro Anima D. Antonii de Responsorio. Biavar.

Biavar.

Die 18. S. Antonii de Padua, Missa cantata de Anima Juliani Georgii; obiit hac die: habent CapAnniversario pro Anima Antonii Pinto: Cappellani pro eleemosyna scutum unum.

Die 23. Missa cantata de Anniversario pro anibabent pro eleemosyna scutum unum.

S. Joannis Baptista.

Die 19. Missa cantata solemnis de SS. Apostolis Petro, & Paulo.

IULIUS.

Die 4. hujus Mensis, Missa Pontificalis, que folebat celebrari cum Capella EE., & RR. Car-dinalium, modo vero Missa cantata solemnis de S. Elisabetha Regina Portugallia.

Die 22. Missa cantata solemnis de S. Maria Magdalena.

Die 25. Missa cantata solemnis de S. Jacobo Apostolo, & applicabitur pro Anima D. Antonii de Bivar,

AUGUSTUS.

Die 5. hujus Mensis, Missa cantata solemnis de Dedicatione Beatæ Mariæ Virginis ad Nives.

Die 10. Missa cantata solemnis S. Laurentii Martyris.

Die 15. Missa cantata solemnis de gloriosissima Assumptione Beata Maria Virginis.

Die 25. Missa cantata solemnis de S. Bartholomao Apostolo.

SEPTEMBER.

Die 8. Missa cantata solemnis de Nativitate Mariæ Virginis.

Die 14. Alisa cantata solemnis de Exaltatione Crucis.

Die 16. Missa cantata de Anniversario pro Anima Antonii de Almeida Borges, obiit hac die.

Die 21. Missa cantata solemnis de S. Matthao

Die 29. Missa cantata solemnis de S. Michaele Archangelo.

OCTOBER.

Die 18. Missa cantata solemnis de S. Luca Evangelista.

Die 20. Missa cantata cum Diacono, & Subdiacono de S. Irene ad ipsius Altare pro Anima D. Didaci Lopez de Francia.

Die 29. Missa cantata solemnis de SS. Simeone, & Juda.

NOVEMBER.

Die 1. hujus Mensis, Missa cantata solemnis de Festo omnium Sanctorum.

Die 2. Missa cantata solemnis, cum officio novem lectionum pro Commemoratione Fidelium Defunctorum.

Die 3. Missa cantata solemnis cum alio officio pro animabus Congregatorum hujus Ecclesia, & Hospitalis, & convocabitur Congregatio, ut assi-

Item infra octavam Defunctorum dicentur dux Missa cantata de Anniversario pro Anima Gregorii Peixotto de Guerra.

Item in Odava Defunctorum una Missa cantata de Anniversario pro Anima D. Didaci Lopez de Francia.

Item in ipsa die Octava dua alia Misa pro Anima D. Ferdinandi Nunez.

Item post Octavam Fidelium Defunctorum tres Missa cantata de Anniversario cum tribus Officiis trium lectionum, una pro defuncta, reliqua pro Die 11. hujus, Missa cantata solemnis de S. Bar- defuncto juxta intentionem quondam D. Roderici Alvarez Castelbranco in diebus non impeditis.

Die 12. bujus, Missa cantata solemnis de Sanatrono, & Titulari Ecclesia. Die 14. Missa cantata cum Diacono, & Sub-Doctoris Martini Navarro de Aspilqueta cum uno

Die 21. Misa cantata de Anniversario pro

Die 24. Missa cantata solemnis de Nativitate ma D. Doctoris Gasparis de Silveira, obiit hac

294

Die 25. Missa solemnis de S. Catharina Virgine, & Martyre, applicabitur pro anima D. Antonii de Bivar.

Die 30. Missa cantata solemnis de S. Andrea Apostolo.

DECEMBER.

Die 8. hujus Mensis, Missa cantata solemnis de Immaculata Conceptione Beata M. V. Patrona Regni Portugallia.

Die 13. Missa canvata solemnis de S. Lucia Virgine, & Martyre.

Die 21. Missa solemnis de S. Thoma Apo-Stolo.

Die 25. In Nativitate Domini Nostri Jesu Christi, dicentur tres Missa cantata solemnes boris consuetis, quarum una in honorem ejusdem Domini Nostri Jesu Christi, & Beata Maria Virginis de Bethlehem; applicabitur pro anima D. Guiomaræ hujus Ecclesiæ, & Hospitalis Fundatricis.

Tribus sequentibus diebus post Nativitatem Do-mini Nostri Jesu Christi, dicentur Missa cantata solemnes de Festis in illis occurrentibus juxta Rubricas Breviarii Romani.

Die 31. Missa cantata solemnis de S. Silve-Aro.

De obligationibus Cappellanorum.

In omnibus anni Dominicis debent affiftere Missa decantanda cum Diacono, & Subdiacono de ipsa Dominica non impedita majori Festo.

In omnibus Festis mobilibus uniuscujusque anni, debent etiam celebrare Missam cantatam solemnem de ipso Festo.

Item in singulis anni Sabbatis debent cantare Missam de Beata Maria Virgine, quæ Missæ, & omnes aliæ de Dominicis, & Fessis liberis applicabuntur pro anima D. Guiomara hujus Ecclesia Fundatricis loco Missa privata eo die celebranda a suo Cappellano.

Item debent assistere omnibus Festis Ecclesia, & Divinis Officiis, ac mortuorum suffragiis in ea faciendis, absque alia mercede, quam impertiri so-

Item in omnibus Festis tam prime, eunda Classis, & aliis de obligatione Ecclesia debent cantare primas, & secundas Vesperas.

Item die Jovis majoris Hebdomada debent communicare in nostra Ecclesia.

Cappellaniæ quotidianæ perpetuæ.

Missa quotidiana pro animabus D. Guiomara bujus Ecclesia, & Hospitalis Fundatoris, & aliorum Benefactorum cum orationibus. Quafumus Domine, & Deus veniæ largitor, & Fidelium, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana ad Altare S. Antonii Abbatis
pro animabus EE., & RR. DD. Cardinalium
Antonii de Chaves, & Georgii de Costa, excepta

Antonii de Chaves, & Georgii de Costa, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro animabus D. Didaci de bus, Præsta quæsumus Domine &c. Deus cujus Festivitatibus pro anima d. Antonii de Bivar. misericordiæ, & Fidelium &c.

Missa quotidiana pro anima Antonii Lopez Nabo, excepta una vacantia in qualibet Hebdoma- juxta illius intentionem. da, dicenda in Altari privilegiato.

Missa quotidiana pro anima Maria das Nives d. Antonii Uxoris, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada, dicenda in Altari privilegiato.

Missa quotidiana pro animabus Antonii de Al-Germani, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada,

Missa quotidiana pro anima Ferdinandi Nunez excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa quotidiana pro anima Antonii de Bivar? excepta una vacantia in qualibet Hebdomada. Missa quotidiana pro anima D. Melchipris Bar.

bosa Sacerdotis Bracharen, excepta una vacantia in qualibet Hebdomada.

Missa perpetuæ de Mortuis.

Tres Missa privata in singulis anni Hebdomadis pro anima D. Doctoris Gasparis de Silveira, dicenda per Sacerdotem Diacesis Colymbrien., & in ejus defectum Diæcesis Egitanien.

Tres Missa privata in singulis anni Hebdomadis pro anima Roderici Alvarez de Castelbran-

Una Missa privata in singulis anni Hebdomadis pro anima Joannis del Conto.

Quatuor Missa privata singulis mensibus pro dnima Antonii Almeida Benefactoris Ecclesia.

Prima die cujuslibet mensis una Misa pro animabus Joannis Droet, & Antonii de Abreu.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Antonia Christallina.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima Francisci Pauli.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Philippi Diaz Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Doctoris Emmanuelis de Quintal Sacerdotis.

Una Missa privata singulis mensibus pro anima D. Joannis Martini Sacerdotis. Una Mißa privata singulis mensibus pro anima

Georgii Peixotto de Guerra. Una Missa privara singulis mensibus pro anima

Juliani Georgii Cappellani. Una Missa privata singulis mensibus pro anima Didaci de Villalobos Buttasogo.

Dua Missa privata singulis mensibus pro anima Oratii Batolha Bonon.

Quinque Missa privata in tot mensibus singulis annis pro anima Illmi Dui Emmanuelis de Meneres; prima 21. Maji die obitus; catera vero per subsequentes menses.

Dua Missa privata singulis annis, una mense Augusti, altera die 17. Decembris pro anima Bal-

thasaris de Jesu Maria. Quatuor Missa privata singulis annis, în ostava Defunctorum pro anima Antonii Lopez Nabo.

Quatuor Missa privata singulis annis in octava Defunctorum pro anima Maria das Nives dicti Antonii Uxoris.

Una Missa privata singulis annis, die 4. Novembris pro anima Joannis Moreno.

Una Mißa privata singulis annis ad Honorem S. Elisabetha Regina Portugallia in ejus Festivitate juxta intentionem D. Antonii Paraiva.

Dua Missa privata singulis annis, una Sancti Antonii de Padua, altera in Angeli Custodis Festivitatibus pro anima D. Didaci Lopez de Francia.

pro anima Antonii de Bivar.

Due Mise private singulis annis, una in Af-Carnaluses, & Suorum Amicorum, cum Orationi- Sumptionis B. Maria Virginis, altera in S. Josephi

> Tres Missa privata pro defuncto singulis annis die 21. Martii, in qua obiit D. Gaspar de Francia,

Alia Missa privata singulis annis in octava S. Antonii de Padua pro anima ejusdem D. Gasparis de Francia.

Alia Missa privata singulis annis in Festo San-Eta Maria Magdalena juxta intentionem ejusdem Borges, & Joannis Vieira ejus Fratris D. Gasparis, cum duabus candelis accensis ad illius Altare, quod est Altare Pietatis, durante celebratione Missarum.

> Qualibet Hebdomada recitetur una Missa pro anima Ferdinandi Rodriguez, Botelho Presbyteri.

Die 18. Octobris obitus ejusdem Sacerdotis, due Missa cantatæ in Anniversario.

LIBRO TERZO.

Degli Statuti della Chiefa, ed Ofpedale di S. Antonio.

CAPITOLO PRIMO.

Dell' Offizio di Ospidaliere, e suoi obblighi.

1. Essendo la principal cura del Cappellano che pro tempore serve d'Ospidaliere di ricevere con benigna affabilità i Pellegrini, mentre sopra di esso si appoggia tutto il governo di tutto l'Ospedale, fe gl'ordina, che la persona quale avrà da esercitar tal carica, sia di buona vita, costumi, e caritativa, acciò possa intieramente soddisfare a' pesi seguenti.

2. Primieramente non riceverà Pellegrino alcuno, senza haver' espresso ordine del Governatore, salvo arrivando di notte, perchè nell'altro giorno glie la portarà. Averà particolar' attenzione di preparare l'acqua calda, acciò i Pellegrini si lavino i piedi subito arrivati, come anche i vasi, e tovaglie necessarie, e dentro tre giorni farà confessarli, e costandoli ciò per le Cedole del Confessore sottoscritte per il Governatore, darà l'elemofina folita di tre giuli, c ciascuno per una volta solamente, e delle dette Cedole darà conto al Governatore del denaro speso, ed esso portarà nuovo mandato, acciò il Camerlengo paghi la somma di sc. 5. moneta acciò si spenda nella forma sopradderta.

3. Averà un Libro, dove scriva i nomi di tutti i Pellegrini, di che Terra sono, e nel giorno, in cui giunsero, acciò non se le dia elemosina duplicata, ne dimorino nell' Ospedale più tempo

di quello si è concesso. 4. Il Governatore li consegnarà per Inventario tutta la robba, letti de' Cappellani, e tutte le altre robbe, che servono nell' Ospedale del medefimo modo quelle servono nella Cucina, e nel fine di detto Inventario, si obbligarà pagare qualfivoglia cosa, che manchi, e per esso darà la consegna al Governatore ogni volta, che la domanderà. Consegnarà al Coco tutte le sorti di ferro, legnami, ed altro appartenente alla Cucina, li darà Sale, Legna nella quantità necessaria, il che terrà tutto ben custodito.

5. Item consegnarà d'ordine del Governatore a ciascun Cappellano una stanza col suo letto, due Matarazzi, e d'un pagliaccio, un Capezzale e due Coperte, e quattro tavole, e due banchi, ed ogni 15. giorni due lenzoli lavati, un tavolino, due fedie di legno, e nella medefima maniera siano trattati li Cappellani estranumerari, dando a ciascuno una stanza, e tutte le cose si torneranno a confegnare, quando qualsivoglia Cappellano, si partira dall' Ospedale.

6. Item nell' Ospedale terrà dieci Letti, ed anche più, se sarà di bisogno per dormirci li Pellegrini, quali terrà netti, e politi, metten-do i lenzuoli lavati quando li parerà. E di mattina ordinarà che li alzino, ed a ciascuno assegnarà il giorno, acciò scopino il detto Ospedale, Dormitorio, Corridori, e Scale dell' Ospedale, il che terminato, serrarà la porta e non aprirà, se non di notte, quando i Pellegrini si vorranno ripofare, e subito li manderà accen-dere una lampada nell' Ospedale, che sarà avanti un' Immagine di nostra Signora tutta la notte accesa, nella forma, che institui la Signora D. Guiomar Fondatrice di quest' Ospedale, ed in niun modo consentirà, che di giorno Pellegrino alcuno vada all' Infermeria, salvo, o per indisposizione, o per visita di alcuno Infermo,

Item quolibet mense tres Missa pro anima ejus- nè che tra matarazzi mettano cosa alcuna commestibile.

7. Item all'ora dell'Ave Maria ordinarà, accenda un'altra lampada alla Scala principale, che va per le stanze de Cappellani, che durerà accesa sino alle due ore di notte per l'Inverno, e per l'Estate sino una, ch' e il tempo, sin quando ha da star aperta la porta dell'Ospedale, la quale serrata non si aprirà a persona alcuna, o sia Cappellano, o Pellegrino senz' espresso ordine del Governatore, e se succedesse caso così urgente, che obbligasse uscir fuori di Casa qualche persona, che nel detto Ospedale stasse, li potrà aprire con condizione, che subito alla mattina, ne dia parte al Governatore, e la causa motiva per averli aperto.

8. Quello s'ordina nel serrar la porta la sera s'intende nell'aprir alla mattina, quando fi apre la Chiefa, e fapendo, che qualfivoglia de' Cappellani, o Offiziali dorme fuori, lo dirà subito al Governatore.

9. Item non consentirà, che Pellegrino alcuno habbia liti, o burlando, o da dovero con altro, nè meno con persone dell' Ospedale, o di dentro, o di fuori, è se haverà, si farà avvisato prima e feconda volta, e non emendandofi la terza lo mandarà fuori, ed il medefimo feguirà s'esso giocasse; ma se alcuno de' sopraddetti dasse in altro con le mani, o armi, o offenda con parole ingiuriose, subito incontinente sia buttato

10. Item ogni due anni mandarà a lavare, ed empire li matarazzi di lana, ed ogn'anno empirà i pagliaricci di paglia nova, ed a minuto cuscirà i lenzuoli, e perciò domanderà al Governatore quello, che sia bisogno.

11. Îtem riscuoteră ogn' anno la propina del Sale, che quest' Ospedale ha, e terrà appresso di se la chiave del Giardino, il quale sarà serrato, e non lascierà entrar niuno, e levare da esso cosa alcuna, e solamente esso potrà cogliere quello li bisognerà per servizio dell'Ospedale, ma non impedirà i Cappellani, che possano ivi andare a ricrearsi. Ed usando male di questa libertà, avvisarà il Governatore, acciò provveda, come conviene, ed averà cura ch' il detto Giardino, e Fontana fiano aggiustati, e politi, mandando a potare gl' Alberi, e pergole a suo tempo, e sar quello, che sarà necessario.

12. Non darà robba d'Infermeria a nesun' altra persona, senz'ordine espresso del Governatore, e quando questo la mandi dare, avendo giuste cause, averà cura di farla lavare un' altra volta, e riportarla all' Infermeria.

13. Fara sempre, che l'Infermiere compri tutto il bisogno per l'Infermeria, e che facci la Lista delle spese ogni mese per pigliar i conti delle spese, che ha fatte, e che resti con chiarezza, acciò costi in ogni tempo.

14. Benchè nel J.7. si dice, che la porta dell' Ospedale sia serrata, à due ore d'Inverno, e di Estate à una, perchè potrà succedere esser necessario per alcuna convenienza della Casa, che stia qualche poco più tempo aperta la porta della strada. L'Ospedaliere saprà dal Governatore l'ora, che li assegna per serrarla, ed in tal caso sarà, che stia accesa una lampada nel Corridore della detta porta.

15. Avendo serrate tutte le porte interiori, come si dice nel 5.7. subito, che serrarà la porta interiore, farà sonare la Campanella, e col Sacchetto, ed Isopo il Cappellano di settimana, se non il Cappellano più antico col Sottosagrestano anderà benedicendo i Corridori, ed i Cappellani usciranno alla sua porta a ricevere l'Acqua Benedetta, e dirà le Orazioni seguenti.

Asperges me Domine &c., vel vidi aquam &c. postea dicitur.

Nottem quietam, & finem perfectum concedat

nobis Dominus Omnipotens, Pater, & Filius, & ne del Governatore, l'Ospidaliere gli piglierà Spiritus Sanctus. R. Amen.

Dignare Domine nocte ista. Sine peccato nos custodire.

Miserere nostri Domine. Miserere nostris Fiat misericordia tua Domine super nos. Quemadmodum speravimus in te.

y. Domine exaudi &c. Bz. Et clamor meus &c. A. Dominus vobiscum &c. R. Et cum spiritu tuo.

OREMUS

Visita quasumus Domine habitationem istam & omnes insidias inimici ab ea longe repelle. Angeli tui sancti habitent in ea, qui nos in pace custodiant, & benedictio tua sit super nos semper. Per Chri-Aum &c.

CAPITOLO SECONDO.

Delle Persone, che saranno ricevute in quest' Ospedale, e per quanto tempo.

1. Essendo l'origine, ed Instituto di quest' Ofpedale il ricevere i Pellegrini Portogheli, fi ordina, che nè l'Ospedaliere, ne Cappellano gallo, senz'ordine del Governatore, e solamente saranno ammessi i Portoghesi nella forma seguente.

2. Se alcuno Sacerdote verrà per negozi, o gione, che qui non vi sia, starà un mese.

3. Il Pellegrino, che verrà a visitare i luola sua dispenza.

4. Item venendo alcuno a litigare per un altro, stara 15. giorni, e se sara causa d'Impetra di Benefizio di uomo vivo, o fia propria, o aliena, otto giorni, e tutti i sopraddetti, che nell'Ospedale saranno ricevuti di qualsivoglia dico non passarà quel che in detto reggimento è qualità, condizione, che siano, devono dormire, nell'Ospitalità, e non in Stanze partico-lari, salvo, se parerà al Governatore, che la persona è tale, che se le debba dar stanza, perche allora glie la potrà dare, avendola libera, e non incomodando Cappellano alcuno.

5. Item perche anticamente anche s'alloggiavano Donne in quest'Ospedale, e per alcuni inconvenienti, fi levò questa consuetudine, ed a quest'effetto, si usa dargli uno scudo di moneta per ciascuna Donna, che sarà nata ne' Regni di Portogallo, o suoi Domini, per pagar la Casa cosi anche un testone, ch'è l'elemosina solita, s'ordina all'Ospedaliere, che segua il medesimo ordine, portando essa Donna cedola sottoscritta dal Governatore, come a gl'altri Pellegrini.

6. Tutti quelli, che saranno ricevuti in que st'Ospedale, averanno grandissimo rispetto all'Ospedaliere, e saranno obbligati a sar tutto quello gli comanderà in servizio dell'Ospedale, e quello, che in questi statuti gli è ordinato, e non lo facendo, faranno due volte ammoniti, ed alla terza l'Ospedaliere gli licenziarà.

CAPITOLO TERZO.

Dell' Infermeria , e come l'Infermiero si deve portare cogl'Infermi.

1. Se nell'Ospedalità de' Pellegrini v'è necessaria un'eccessiva carità, come sopra s'ordina: con più ragione, si deve esercitare cogl'Infermi che in quest'Ospedale si medicaranno, che devono essere solamente quelli, che sono nati ne' Regni di Portogallo.

sarà ricevuto con parere del Medico, ed ordi- quello gli parerà.

la consegna di tutta la sua robba, denaro, lettere, ed altre cose, ed avanti due Cappellani farà di tutto Inventario, e nel Libro degl'Infermi, che terrà a quest'effetto, scriverà i nomi di tal'Infermo, e de suoi Padri, ed essendo morti, de' Parenti, Patria, giorno, mese, ed anno in che entrò nell' Infermeria, ed il negozio, a che ven-ne in questa Corte, e di tutto darà conto al Governatore, acciò disponga, conforme se gli ordina nel suo reggimento.

3. Item doppo, che l'Infermo sarà ricevuto l'Ospidaliere farà che si confessi dal Confessor di Casa, o qualche altro, che vorrà, ed il giorno seguente si comunicherà, il che lo farà il Sagrestano accompagnato da sei Cappellani con Cotte, e sei torce, cantando in voce bassa quelch'è solito con tutta la decenza dovuta. E se l'Infermità sarà tale, che sia necessario dargli fubito l'Olio Santo, così l'ordinarà al medefimo Sagrestano, o in qualche ora, che gli parerà sia necessario, e sarà in questo sì vigilante, che non muora alcuno fenza Sagramenti, e fimilmente gli avvertirà, se hanno da aggiustare cos' alcuna ne loro Paesi, faccino testamento; e per quelt'effetalcuno possa ricevere persona alcuna nel detto to chiamerà il Notaro della Casa, come anche Ospedale, che non sia nata nel Regno di Porto-avvisarà tutti li Cappellani numerari, ed extraavvisarà tutti li Cappellani numerari, ed extranumerarj, che vengano ad affistere si di notte, come di giorno, distribuendo a ciascuno la sua ora, acciò sempre vi sia chi gli dica l'offizio di agonia, e chi l'ajuti a ben morire, e nella detta pretenzione, starà due mesi, ne quali si potrà Infermeria sarà un' Oratorio con un Crocissio, provvedere d'abitazione, e se sarà Frate di Relied un' Immagine di Nostra Signora, ed una lampada accesa tutta la notte.

4. Item tutti gl'Infermi, che si medicaranghi Santi, o per seguire qualche lite, stara un no nell' Ospedale, l'Ospidaliere, ed Infermiero mese, e se sarà dispensante, in quanto spedisce assisterà con ogni cura, e carità, sacendoli tutto quello, che il Medico gl'ordinarà, e l'Infer-miero quello gl'ordinarà l'Ospidaliere l'osservarà, e glie lo farà osservare. Il regimento in particolare della spesa ordinaria di ciascun giorno toccante il mangiare, e senza ordine del Me-

stabilito.

5. Item nell' Infermeria averà un' Armario con suoi spartimenti, e negl'alti si metteranno le medicine, e ne bassi la robba bianca dell' Infermeria, che terrà molto polita, e le coperte, e marerazzi gli spanderà ogni mese facendoli portare nelle Loggé da' Pellegrini.

6. Item nel medesimo modo vi faranno due casse a modo di banco, e ciascuno con due, o tre ripartimenti, e sue chiavi per mettersi li vestiti degl' Infermi separatamente acciò non si

scambino.

7. Item in niun modo saranno ammessi gl Infermi di mal Francese, Etica, Rogna, o altri simili contagi, nè si medicaranno feriti, ma solamente quelli, che averanno febre, o febri acute, ed a quest' effetto faranno dal Medico veduti, e di suo parere coll' ordine del Governatore saranno ricevuti, e di altra forma nò; nè l'Infermiero, nè l'Ospidaliere si ardiranno da se foli ammettere niuno, ed esfendo per la buo-na cura degl' infermi necessaria la quiete, si ordina all' Ospidaliere, o Infermiero, che nell' Infermeria non consentano circoli, nè modo alcuno di contravenzione, poichè si è sperimentato il grave danno, che da queste ne rifulta.

8. Item se alcune persone mandaranno dolci, o robba commestibile per gl' Infermi, l'Ospidaliere le riceverà, e li partirà ad' essi all' ore di pranzo, dando a ciascuno quello gli sarà necessario, e se sarà qualche galanteria, lo farà sa-pere al Governatore, acciò so scriva nell'Inventario, e se in particolare si mandasse presente ad 2. Item subito, che qualsivoglia Infermo alcuno Infermo, ad esso si darà, acciò faccino

9. Item il Medico sarà obbligato visitare gl' quando esso uscirà suori di Casa, o sarà occupa-Infermi due volte ogni giorno, e quella della to, in modo, che senza suo ordine non disponmattina sarà il più presto, che sia possibile, acga cosa alcuna di rilievo, e non molto necessaria, ciò più commodamente, se gli diano i medicamenti, che ordinerà.

sangue, ed altre cose, che al suo officio toccano mandato agl'Infermi.

alle ore, che il Medico gli ordinarà.

11. Item lo Speziale darà i medicamenti frefchi, e buoni, e se altrimente, non gli saranno messi in conto; gli darà sempre per ricetta del Medico, e quando l'Infermiero l'anderà a pigliare, portarà il Libro, che deve stare nella detta Infermeria con le dette ricette, ed esso Barbiere, che verranno all'Infermeria gli accomparerà al Medico.

12. Item tanto che cesserà la febre agl' Infermi, staranno in convalescenza i giorni, che parerà al Medico, ed in essi, si darà tutto il necessario, e dopo l'Ospidaliere li licenziarà, dandogli uno scritto contrasegno di convalescenza

nella forma folita.

13. Item morendo alcun' Infermo, l'Ospida-liere lo farà saper subito al Governatore, acciò disponga quello, che nel suo reggimento si è detto. Ed essendo tempo, che se gli possa dir Messa, se gli dirà nell'Altare Privilegiato, e quando no, nel giorno prossimo seguente. E si ordina a' Sacerdoti, che nel momento specialmente lo raccomandino, ed a' Pellegrini nelle loro Orazioni, di tutto che averà cura l'Ospidaliere, acciò si facci osservar, conforme in questi Staturi si dispone, e doppo d'esser serrata la porta della Chiesa all'ora, che parerà più conveniente, il detto Ospidaliere chiamera tutti i Cappellani, ed si lavi a suo tempo, consegnandola per Lista a essi con le Cotte, e torce, ed il Sagrestano colla chi la lava, e non permetterà, che una cosa, stola, e tutti in voce bassa cantando il solito, che serve ad un' ammalato serva all'altro, durante accompagnaranno il Defonto fino alla Sepoltura, dove sara portato da quattro Pellegrini involtato in un lenzuolo, ed avanti di seppellirlo, se gli raccomanderà l'anima a Dio nella forma le, ma mai la serrarà, nè aprirà solo. del Rito Romano.

14. Item l'Ospidaliere non consentirà, che Pellegrino alcuno, o qualfivoglia altra perfona dorma ne' letti dell'Ofpedale, benchè non abbia Infermi, e fiano tanti li Pellegrini, che non en-

trino nell'Ospizio.

15. Item nel fine di ciascun mese l'Ospidaliere farà la lista di quello si è speso nell'Infermeria, ed altro, che appartiene ad esso, e la portarà al Governatore, acciò gli facci passar mandato in Congregazione, acciò il Camerlengo li paghi. E nella detta lista metterà l'elemosina straordinaria, che la Congregazione gli mandò dare in quel mese, dicendo la quantità, e a chi persone, tutto con chiarezza, e distinzione.

16. Item nel fine del mese portarà al Governatore la lista delle falte, che secero i Cappellani nell'affistenza degl'Infermi, acciò siano multati nella forma del Capitolo 8. del lib. 2.

CAPITOLO QUARTO Dell' Infermeria, e suoi Obblighi.

1. Si fa intendere all'Infermiero pro tempore che non può fare opera più grata a Dio, ed a S. Antonio, che trattare i suoi Infermi colla maggior diligenza, e carità possibile, consolan-doli ne'loro mali, soffrendo le loro prolusità, affifiendoli con tutto l'allegerimento, e rimedio,

che determinerà il Medico, e l'Ospidaliere.

2. Sappia ch'esso è suddito, e soggetto all' Ospidaliere, ed in tutto quello, che appartiene al suo Offizio, e che deve rispettario, ed obbe-dirlo prontamente, comandandogli qualche cosa in servizio dell'Infermeria, ed Ospedale, e che ha da stare in luogo di detta Ospidaria, ro, e sarà determinata dal Medico.

ed in caso, che la facesse, dopo venuto subito gli darà conto, e fimilmente gli confegnarà 10. Item il Barbiero dovrà andare a cavar qualche regalo, che nel medefimo tempo fosse

3. Non applicarà rimedio alcuno agl'Infermi, ne gli darà cosa in cui possa aver dubbio gli faccia male, senza ordine del Medico, o Ospidaliere, e senza licenza di questi non uscirà dall'

Ospedale, essendovi Infermi.

le metterà in suo Libro, e per ambedue i Libri, pagnerà in quanto in essa stranno, ed avvertise gli farà pagamento nel sin dell'anno, come rà quello ordinano agl'Infermi, per eseguirlo, pagnerà in quanto in essa staranno, ed avvertiappartenendogli principalmente nel mangiare al quale dara ordine, ed avviserà il Coco con tempo, acciò sia fatto alle sue ore.

5. Alle ore competenti, ed ordinate dal Medico vada a pigliare il pranzo alla Cucina, e portandolo agl'Infermi, gli assisterà in quanto mangiaranno, e doppo torni a riportare i piatti, e non potendo assistere a tutti gl'Infermi, l'Ospi-

daliere lo provederà di chi l'ajuti.

6. Sempre dormirà nella stanza vicino l'Infermeria, ed essendovi Infermo di pericolo, dormirà dentro l'Infermeria, e gli affifterà il più tempo del giorno, che potrà, ed anche in quello della notte.

7. Abbia gran cura della polizia così nella Cafa dell' Infermeria, come nella robba, Stanza, essendovi Infermi, la scoparà, e farà scopare almeno due volte la Settimana, ed ogni volta, che sarà necessario. Farà, che la robba l'Infermità.

8. Serrarà insieme coll'Ospidaliere all'ora solita, ed aprirà la mattina la porta dell'Ospeda-

9. Quello, che serve d'Infermiero, ha anche da servire di Spenditore, e ha da comprare tutto quello, che sarà necessario agl'Infermi, con ordine, che gli darà l'Ospidaliere, facendo la Lista della spesa d'ogni Mese, acciò in ogni tempo si possa vedere.

10. La principal rimunerazione delle sue fatiche riceverà da quel Signore, che accetta e soddisfa il servizio, che per suo amore si fa agl'Infermi, come se fosse fatto al medemo Signore. Con tutto ciò l'Ospidaliere averà stanza, e letto, e domanderà al Governatore gli dia ogni giorno quel, che sarà giusto, avendo ri-guardo al suo travaglio, e quantità degl'Infermi, e sappia, che sarà castigato, o licenziato mancando in quel che tocca al fuo offizio, secondo la qualità della mancanza.

11. In tutto quello, che appartiene all'esempio della vita, e buoni costumi, osservarà gli Statuti nell'Ospidaliere, ed almeno in tutte le Festività principali dell'anno, ed in quella di S. Antonio, si confessarà, e communicarà nella nostra Chiesa, in modo che possa esser noto al

Sagrestano.

CAPITOLO QUINTO: Del Cuoco , e suoi Oblighi.

r. Essendo giorno anderà alla Cucina, e procurerà, che così i Cappellani, come gl'altri Offiziali della Cafa gli diano in tempo quello si ha da dare da cucinare.

2. Usarà tutta la polizia nella Cucina, farà ogni cosa con gran carità, ed all'ore suo specialmente per gl'Infermi, di maniera che possano mangiare ad ora, che gli dirà l'Infermie-

CXIII

3. Finita l'ultima Messa, avendo il P. Sagrestano, o Sottosagrestano portato via quello gli hanno ordinato per pranzo, serrarà la porta della Cucina. La sera sarà la cena all'ore solite; e nell'estate serrarà la porta ad un'ora di notte e d'inverno a due, nè l'aprirà senza ordine dell' Ospidaliere, quando fosse necessario per alcuna cosa dell'Infermeria.

4. Averà gran cura, che si consumi il meno, che sarà possibile, principalmente di legna, ed acciò più liberamente possa attendere alle cose del suo Offizio non consentirà circoli nella Cucina nè anche d'Inverno, fotto preresto di scaldarsi, ed essendovi alcuni, che ivi si trattengano, o sia gente di Casa, o Pellegrini, che non osservino questo Statuto, darà conto al Governatore, ed Ospidaliere.

5. Intenda, che deve obbedire immediatamente all'Ospidaliere, ed eseguirà quello, che in nome di questo l'Infermiero gli ordinerà in tutto quello apparterrà al suo Offizio, ed averà a PP. Cappellani il rispetto, si deve al loro stato.

6. Avvertisca, che vive in Casa specialmente dedicata a Dio, procuri dar buon esempio della sua vita, e si confessi, e communichi nella nostra Chiesa in modo, che il P. Sagrestano lo sappia, almeno in tutte le Feste principali dell'anno, e nel giorno di S. Antonio.

7. Avendo da uscire fuori di Casa, domandi all'Ospidaliere se ha bisogno di lui, o se in quel tempo abbia da fare cosa alcuna per gl'Infermi.

8. Così come deve avere giusto premio, e salario di ogni giorno, che li assegnarà il Governatore, a quello, che in questo suo reggimento se gl'ordina sarà multato, ed anche secondo la gravezza della colpa commessa farà licen-

J. 2. Cum autem sicut eadem expositio subjungebat, dicti Exponentes Statuta, & Capitula hujusmodi, quo firmius subsistant, & serventur exactius, Apostolica confirmationis nostra patrocinio communiri plurimum desiderent: Nos specialem ipsis Exponentibus gratiam facere volentes, & corum fingulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque Ecclesiasticis Sententiis, Cenfuris, & pœnis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt ad essectum præsentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes, & absolutas fore censentes, supplicationibus eorum nomine nobis fuper hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostro-Confirmatio rum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum confilio, omnia, & fingula Statuta, & Capitula præinserta auctoritate Apostolica tenore prasentium confirmamus, & approba-bamus, illisque inviolabilis Apostolica firmitatis robur adjicimus, ac omnes, & fingulos juris, & facti defectus, si qui desuper quomodoliber

> dem Cardinalium. S. 3. Decernentes ipsas præsentes Literas, ac Statuta, & Capitula præinserta semper sirma, valida, & efficacia esse, & fore, suosque plenarios, & integros effectus fortiri, & obtinere, ac illis ad quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus, & per omnia plenissime suffragari, & ab eis respective inviola-biliter observari: sicque in præmissis per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Caufarum Palatii Apostolici Auditores, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane si secus super his a quoquam quavis aufforitate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

intervenerint, supplemus. Salva tamen semper

in præmiss auctoritate Congregationis eorum-

S. 4. Non obstantibus Constitutionibus,

Ordinationibus Apostolicis, ac quatenus opus sit aliis quibusvis Ecclesia, & Hospitalis prafatorum, etiam juramento, confirmatione Apo-ftolica, seu quavis sirmitate alia roboratis Statutis, & Consuetudinibus; privilegiis quoque Indultis, & Literis Apostolicis in contrarium præmissorum quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis. Qmbus omnibus, & fingulis, illorum tenores præfentibus pro plene, & suffi-Quibus omnibus, & fingulis, cienter expressis, ac de verbo ad verbum inser-tis habentes, illis alias in suo robore permansuris ad præmissorum essectum hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, caterisque contrariis quibuscumque.

J. 5. Volumus autem, ut earundem præsentium literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscri ptis, & figillo perfonæ in Ecclefiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus sides, tam in judicio, quam extra illud habeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si forent exhibitæ, vel oftenfæ.

Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Pis-catoris die XX. Martii MDCLXXXIII., Pontisicatus nostri Anno Septimo,

Declaratur, cessionem loci Exprovincialibus debiti in Capitulo Provinciali S. Ludovici in Gallia Ordinis Prædicatorum Strictioris Observantiæ factam, non esse admittendam.

Ad majorem hujus Constitutionis intelligentiam vide Greg. XIII. Conft. ed. 1574., Martii 6. P. 4., ubi quamplurima habentur Statuta. Et Pii V. Const. ed. 1567., Maji 16., P. 2. de privilegiis, ab Ur. ban. VIII. irritum declaratum fuit quoddam Ca pitulum Generale Conft. ed. 1643., Apr. 8., P.20. Et ab Alexand. VIII. Const. ed. 1690. Jan. 7.P.1. confirmatæ fuerunt nonnullæ ordinationes Generalis Ord. circa quosdam abusus.

INNOCENTIUS PAPA XI.

Ad futuram rei memoriam.

E Xponi nuper fecit dilectus filius Josephus Martel Prior Conventus Rothomagen. Provinciæ S. Ludovici in Gallia Strictioris Observantiæ Ordinis Fratrum Prædicatorum, quod jam a pluribus annis dicta Provincia Juribus, privilegiis, exemprionibus, gratiis, & immunitatibus, quibus in aliis Provinciis uti folent Graduati, aut titulo Prædicatoris Generalis infigniti sponte renunciavit in favorem Observantiæ Regularis, & novissime in Capitulo Provinciali anno 1678. Cathalauni celebrato etiam prærogativæ loci juxta Constitutiones dicti Ordinis Exprovincialibus debiti cessit; sed hæc ultima cessio, licet videatur esse majoris humilitatis, multum tamen officit Observantiæ Regulari, cujus Exprovinciales, una cum Priore Provinciali debent esse promotores, & protectores. Cum enim in eis nullam agnoscunt Fratres speciem auctoritatis, parum, aut nihil curant de illorum monitionibus, & maximum periculum est, ne tempore Provincialatus molliter se gerant in corrigendis excellibus ipli Priores Provinciales, qui codem expleto nullum habent distinctivum quo possint ordinata pro vita Regulari fortiter manutenere, & insultus dyscolorum evitare. Et propter has rationes, ac alias quæ conferunt ad observantiam Regularem, in Capitulo Generali Ordinis prædicti anni 1501. Romæ celebrato illi, qui fub specie quadam humilitatis parum attendentes ad bonum commune Religionis, loco Exprovincialibus debito renunciaverant, reprehensi fuerunt per declarationem, quod & Constitutio ejusdem Ordinis circa locum, quem

Preces De putatorum.

Statutorum.

Clarifula.